



**Servizio Idrico Integrato  
dell'ATI di Messina**

# **DISCIPLINARE TECNICO**

## **(SCHEMA)**

**REVISIONE 16 GENNAIO 2024**

## Sommario

1.	Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
	Art. 1 - Finalità, contenuti e normativa di riferimento .....	4
	Art. 2 - Oggetto .....	6
	Art. 3 - Descrizione e delimitazione territoriale del Servizio .....	7
	Art. 4 - Manuali e piani .....	8
	Art. 5 - Fonti di approvvigionamento: tutela e concessioni a derivare .....	8
2.	Titolo II PRESTAZIONI .....	9
	Art. 6 - Descrizione delle attività regolate .....	9
	Art. 7 - Descrizione delle altre attività idriche e delle attività non idriche .....	15
	Art. 8 - Prestazioni per fognature bianche .....	15
	Art. 9 - Rilascio di pareri .....	16
3.	Titolo III - LIVELLI TECNICO-GESTIONALI DI SERVIZIO E CONTROLLO DELLA GESTIONE .....	16
	Art. 10 - Principi generali relativi agli standard di qualità del servizio .....	16
	Art. 11 - Individuazione dei Livelli di servizio minimi (fissati dalla normativa vigente, da ARERA e dall'ATI di Messina) .....	16
	Art. 12 - Individuazione dei Livelli di servizio obiettivo (fissati dall'ATI di Messina) .....	16
	Art. 13 - Modalità di esecuzione della gestione .....	17
	Art. 14 - Manuale di gestione .....	17
	Art. 15 - Manuale della sicurezza .....	19
	Art. 16 - Manuale del sistema della qualità .....	19
	Art. 17 - Manuale della progettazione .....	19
	Art. 18 - Piani per la qualità del servizio .....	19
4.	Titolo IV - BENI, OPERE E IMPIANTI: CONSERVAZIONE E FUNZIONALITÀ .....	21
	Art. 19 - Criteri e principi generali .....	21
	Art. 20 - Beni mediante i quali si svolge il servizio .....	22
	Art. 21 - Conservazione e funzionalità delle opere e relativi standard .....	22
	Art. 22 - Manutenzione ordinaria .....	22
	Art. 23 - Manutenzione straordinaria .....	22
	Art. 24 - Restituzione dei beni funzionali al servizio .....	23
5.	Titolo V - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INTERVENTI: ATTUAZIONE E CONTROLLO .....	23
	Art. 25 - Programma degli interventi (PdI) .....	23
	Art. 26 - Programma operativo degli interventi (POI) .....	23
	Art. 27 - Disposizioni per l'attuazione del Programma operativo degli interventi .....	24
	Art. 28 - Controllo sull'attuazione del POI .....	25
	Art. 29 - Spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere .....	25
	Art. 30 - Opere realizzate nell'ambito di urbanizzazioni .....	28
6.	Titolo VI - ASPETTI TARIFFARI ED ECONOMICO-FINANZIARI .....	29
	Art. 31 - Tariffa e aggiornamenti tariffari .....	29

<i>Art. 32 - Articolazione tariffaria.....</i>	<i>29</i>
<i>Art. 33 - Misurazione dei volumi .....</i>	<i>29</i>
<i>Art. 34 - Corrispettivi per allacciamenti .....</i>	<i>29</i>
<i>Art. 35 - Corrispettivi ai proprietari di opere del SII concessi in uso al Gestore.....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 36 - Verifica dell'Equilibrio economico-finanziario .....</i>	<i>30</i>
<b>7. Titolo VII - FLUSSI INFORMATIVI.....</b>	<b>31</b>
<i>Art. 37 - Flussi informativi .....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 38 - Contenuti e aggiornamento del SIT .....</i>	<i>31</i>
<b>8. Titolo VIII - RAPPORTI CON L'UTENZA.....</b>	<b>31</b>
<i>Art. 39 - Criteri di regolazione .....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 40 - Indagine sulla soddisfazione degli utenti .....</i>	<i>32</i>
<b>9. Titolo IX - PENALI.....</b>	<b>32</b>
<i>Art. 41 - Criteri e disposizioni generali per l'applicazione di penali.....</i>	<i>32</i>
<i>Art. 42 - Mancato rispetto dei termini previsti dall'Art. 4 (Manuali e piani).....</i>	<i>33</i>
<i>Art. 43 - Mancata comunicazione ad ATI MESSINA dei dati di cui al Titolo VII (Flussi Informativi).....</i>	<i>33</i>
<i>Art. 44 - Mancato rispetto del livello qualitativo dei requisiti di potabilità previsti dalla legge .....</i>	<i>34</i>
<i>Art. 45 - Mancata esecuzione delle prestazioni relative alle attività.....</i>	<i>34</i>
<i>Art. 46 - Mancato rispetto dei livelli di servizio minimi e obiettivo .....</i>	<i>34</i>
<i>Art. 47 - Mancato rispetto delle spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere, emancato rispetto dei prezzi unitari allegati ai progetti degli interventi .....</i>	<i>35</i>
<i>Art. 48 - Mancata attuazione del Pdl .....</i>	<i>35</i>
<i>Art. 49 - Mancata applicazione dell'articolazione tariffaria e dei corrispettivi definiti da ATI MESSINA .....</i>	<i>36</i>
<i>Art. 50 - Mancato rispetto di restanti disposizioni contenute nel Disciplinare e nella Convenzione .....</i>	<i>36</i>
<b>10. Titolo X - DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>36</b>
<i>Art. 51 - Vigenza .....</i>	<i>37</i>
<i>Art. 52 - Revisioni ed aggiornamenti.....</i>	<i>37</i>
<i>Art. 53 - Allegati .....</i>	<i>37</i>

## 1. Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI.

### Art. 1 - Finalità, contenuti e normativa di riferimento

- 1.1 Il Disciplinare Tecnico (Disciplinare) definisce e dettaglia il Servizio Idrico Integrato (SII) per l'Ambito Territoriale Ottimale di Messina, coincidente con il territorio della Città Metropolitana di Messina, ad esclusione dei comuni salvaguardati ex art. 147 del D.Lgs 152/2006, così come definito dalla L.R. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.ii, dal Decreto dell'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29 gennaio 2016, dalla Convenzione di Gestione (Convenzione) e dalla normativa vigente in materia. Il SII è affidato dall'ATI di Messina ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale Siciliana 11 agosto 2015, n.19, dell'Art. 147 e 149-bis del D.Lgs. 152/2006.
- 1.2 Il Disciplinare, in particolare:
- a) definisce le attività che il concessionario deve svolgere per l'erogazione del SII;
  - b) definisce i livelli di servizio che il Gestore è tenuto ad assicurare agli utenti ed all'ambiente;
  - c) stabilisce le norme tecniche per l'esercizio del SII;
  - d) stabilisce le norme tecniche di esecuzione delle opere e di conduzione dei lavori necessari per l'erogazione del SII;
  - e) stabilisce, in coerenza con quanto definito da ARERA, le modalità di contabilizzazione dei costi sostenuti e dei ricavi percepiti dal Gestore;
  - f) definisce la potestà di controllo e di vigilanza dell'ATI di Messina sulle attività di gestione;
  - g) stabilisce le penali in caso di inadempienza del Gestore.
- 1.3 La normativa di riferimento per quanto contenuto nel Disciplinare è in linea generale riconducibile alle seguenti norme, ferme restando eventuali successive leggi, decreti, determinazioni e quant'altro emanato dagli organi competenti in materia di SII:
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" unicamente per quanto attiene il mantenimento dei livelli minimi di servizio così come definiti nello stesso D.P.C.M.;
  - Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici";
  - Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 8 gennaio 1997, n. 99 "Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature";
  - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999 "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato";
  - Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";
  - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
  - Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (e relative Linee guida ANAC e decreti attuativi);
  - Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
  - Legge 21 aprile 2023, n. 49 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni"

- professionali”;
- Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità D.P.R. 327/2001;
  - Legge 136/2010 e s.m.i. e in generale tutta la normativa in vigore anche durante tutto il periodo della gestione per il contrasto alla criminalità organizzata;
  - Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 - Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;
  - Legge 3 maggio 2019, n. 37 - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea;
  - Decreto L.vo 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i. - Testo Unico sulla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - Legge Regionale 13/09/1999 n° 20 e s.m.i. - Subappalti, noli e forniture;
  - Codice della strada e Regolamento di attuazione ed esecuzione;
  - Decreto 4 aprile 2014 “Norme tecniche per gli attraversamenti e i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi con ferrovie e altre linee di trasporto”;
  - Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale, in materia di lavori pubblici, di servizi e forniture vigente e/o emanate nel periodo di esecuzione del SII;
- Disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI, dal 27/12/2017 ARERA):
  - Deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28/12/2012 "*Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013*";
  - Deliberazione n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 "*Metodo Tariffario Idrico (MTI) per la determinazione delle tariffe negli anni 2014 e 2015*";
  - Determinazione n. 2/2014-DSID del 28/02/2014: "*Procedure e le tempistiche di raccolta dei dati ai fini della determinazione delle tariffe 2014 e 2015*";
  - Determinazione n. 3/2014-DSID del 07/03/2014: "*Schemi tipo per la presentazione delle informazioni necessarie e di alcuni parametri di calcolo per la determinazione delle tariffe 2014 e 2015, tra l’altro definendo lo schema-tipo di Programma degli Interventi*";
  - Deliberazione n. 655/2015/R/IDR del 23/12/2015: "*Regolazione della qualità contrattuale delSII" ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono*";
  - Deliberazione n. 656/2015/R/IDR del 23/12/2015: "*Convenzione Tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato-disposizioni sui contenuti minimi essenziali*";
  - Deliberazione n. 664/2015/R/IDR del 28/12/2015 e correlato Allegato A: "*Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il Secondo Periodo Regolatorio (MTI-2)*";
  - Deliberazione n. 137/2016/R/COM del 24/03/2016, Allegato A: "*Testo integrato delle disposizioni dell’AEEGSI in merito agli obblighi di separazione contabile (Unbundling contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione*";
  - Determinazione n. 1/2016-DSID del 16/02/2016: "*Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini dell’indagine conoscitiva sull’efficienza del servizio idrico integrato e della relativa regolazione della qualità per l’anno 2014*";
  - Determinazione n. 2/2016-DSID del 30/03/2016: "*Schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della Delibera 664/2015 e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2*";
  - Deliberazione n. 218/2016/R/IDR del 5/05/2016: "*Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura di utenza del SII a livello nazionale*".

- Deliberazione n. 665/2017/R/IDR del 28/09/2017: "Approvazione del testo integrato corrispettivi Servizi Idrici (TICSI) recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti".
  - Deliberazione n. 897/2017/R/IDR del 21/12/2017: "Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati".
  - Deliberazione n. 917/2017/R/IDR del 27/12/2017: "Regolazione della qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)".
  - Deliberazione n. 918/2017/R/IDR del 27/12/2017: "Aggiornamento Biennale delle predisposizioni tariffarie del Servizio Idrico Integrato";
  - Deliberazione n. 311/2019/R/IDR del 16/07/2019 "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato";
  - Deliberazione n. 547/2019/R/IDR del 17/12/2019 "Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni";
  - Deliberazione n. 897/2017/R/IDR del 21/12/2017 "Modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati" e s.m.i. (Deliberazioni 227/2018/R/IDR, 165/2019/R/COM, 3/2020/R/IDR e 63/2021/R/COM).
- 1.4 Per il caso di specie è utile evidenziare che, ai sensi dell'art. 226 "Abrogazioni e disposizioni finali" comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è abrogato dal 1° luglio 2023; mentre ai sensi del comma 2, il D.Lgs. 50/2016 continua ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, intendendo in particolare: "le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia".
- La normativa regionale di riferimento per quanto contenuto nel Disciplinare è in linea generale riconducibile alle seguenti norme, ferme restando eventuali successive leggi, decreti, determinazioni e quant'altro emanato dagli organi competenti in materia di SII:
- Legge Regionale Siciliana n. 19 del 11/08/2015 "Disciplina in materia di risorse idriche";
  - Decreto dell'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29 gennaio 2016 "individuazione dei nove ambiti territoriali ottimali della Sicilia".
- 1.5 In Sicilia opera un operatore quale gestore grossista con Siciliacque S.p.A. società partecipata al 75% da Idrosicilia controllata da Italgas S.p.A. ed al 25% dalla Regione Siciliana che gestisce il servizio di fornitura idrica all'ingrosso in base alla Convenzione di affidamento in gestione del servizio sottoscritta in data 20.04.2004 e che dal luglio 2004 è subentrata all'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) nella gestione, fino al 2044, come concessionaria del servizio di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione a scala di sovrambito.
- Altra forma di operatore Grossista si configura nella gestione Salvaguardata dei Dissalatori posti nelle isole di Lipari e Vulcano di proprietà della Regione Siciliana la cui competenza ad oggi è demandata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.
- 1.6 Tutti gli importi indicati nel Disciplinare sono in euro e sono al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

## Art. 2 - Oggetto

- 2.1 Il Disciplinare ha per oggetto il SII così come definito dalla Convenzione per la regolazione dei rapporti per la gestione del Servizio Idrico Integrato tra Assemblea Territoriale Idrica di Messina e Soggetto Gestore (di seguito "Convenzione") e concorre con gli altri documenti previsti dalla normativa vigente a regolare il rapporto tra l'ATI di Messina e Gestore.
- 2.2 Per le definizioni non espressamente descritte nel Disciplinare si fa riferimento a quanto stabilito all'art. 1 della Convenzione.

### Art. 3 - Descrizione e delimitazione territoriale del Servizio

- 3.1 Il Disciplinare ha per oggetto il SII così come riportato all'art. 2 della Convenzione. Restano comunque valide precisazioni, limitazioni e integrazioni, anche ai fini delle definizioni di tariffe, standard ed obiettivi, stabilite dalla normativa emanata da ARERA.
- 3.2 L'attività nel territorio di riferimento, per quanto attiene al SII, sarà svolta nei limiti delle infrastrutture affidate in concessione al Gestore.
- 3.3 Il servizio e le attività affidate ricadono all'interno del perimetro amministrativo definito dall'art. 4 della Convenzione e composto dai seguenti Comuni:

N.PROG	COMUNE	N.PROG	COMUNE	N.PROG	COMUNE
1	ACQUEDOLCI	32	ITALA	63	RODI' MILICI
2	ALCARA LI FUSI	33	LETOJANNI	64	ROMETTA
3	ALI' TERME	34	LIBRIZZI	65	SAN FILIPPO DEL MELA
4	BARCELLONA PDG	35	LIPARI	66	SAN FRATELLO
5	BROLO	36	LONGI	67	SAN MARCO D'ALUNZIO
6	CAPIZZI	37	MANDANICI	68	SAN PIER NICETO
7	CAPO D'ORLANDO	38	MAZZARA' SANT'ANDREA	69	SAN PIERO PATTI
8	CAPRI LEONE	39	MERI'	70	SAN SALVATORE DI FITALIA
9	CARONIA	40	MESSINA	71	SAN TEODORO
10	CASALVECCHIO SICULO	41	MILAZZO	72	SANTA DOMENICA VITTORIA
11	CASTEL DI LUCIO	42	MILITELLO ROSMARINO	73	SANTA LUCIA DEL MELA
12	CASTELL'UMBERTO	43	MIRTO	74	SANTA TERESA DI RIVA
13	CASTELMOLA	44	MISTRETTA	75	SANT'AGATA DI MILITELLO
14	CASTROREALE	45	MONFORTE SAN GIORGIO	76	SANT'ALESSIO SICULO
15	CESARO'	46	MONGIUFFI MELIA	77	SANT'ANGELO DI BROLO
16	CONDRO'	47	MONTAGNAREALE	78	SANTO STEFANO DI CAMASTRA
17	FALCONE	48	MONTALBANO ELICONA	79	SAPONARA
18	FICARRA	49	MOTTA CAMASTRA	80	SAVOCA
19	FIUMEDINISI	50	NASO	81	SCALETТА ZANCLEA
20	FONDACHELLI- FANTINA	51	NIZZA DI SICILIA	82	SINAGRA
21	FORZA D'AGRO'	52	NOVARA DI SICILIA	83	SPADAFORA
22	FRANCAVILLA DI SICILIA	53	OLIVERI	84	TAORMINA
23	FURCI SICULO	54	PACE DEL MELA	85	TERME VIGLIATORE
24	FURNARI	55	PAGLIARA	86	TORREGROTTA
25	GAGGI	56	PATTI	87	TORRENOVA
26	GALATI MAMERTINO	57	PETTINEO	88	TORTORICI

27	GALLODORO	58	PIRAINO	89	TUSA
28	GIARDINI NAXSOS	59	REITANO	90	VALDINA
29	GIOIOSA MAREA	60	ROCCALUMERA	91	VENETICO
30	GRANITI	61	ROCCAVALDINA	92	VILLAFRANCA TIRRENA
31	GUALTIERI SICAMINO'	62	ROCCELLA VALDEMONTE		

#### Art. 4 - Manuali e piani

- 4.1 Al fine di garantire un servizio adeguato, di predisporre un'ottimale programmazione degli investimenti e di consentire un corretto flusso informativo, il Gestore dovrà approntare opportuni strumenti informatici, nonché predisporre e rendere operativi i manuali ed i piani di seguito riportati, entro 12 mesi dalla stipula della Convenzione:
- Manuale di gestione;
  - Manuale della sicurezza;
  - Manuale del sistema della qualità;
  - Manuale della progettazione;
  - Piano di emergenza per la sicurezza del servizio di fognatura e depurazione reflui;
  - Piano di prevenzione dell'emergenza idrica (quantitativa e/o qualitativa), sulla base di accordi con le autorità competenti;
  - Piano di ricerca e riduzione delle perdite;
  - Piano di gestione delle interruzioni del servizio di acquedotto;
  - Piano di rilevamento delle utenze fognarie;
  - Piano di recupero/smaltimento dei fanghi di depurazione;
  - Piano di verifica e monitoraggio periodico delle pressioni in rete;
  - Piano di gestione, tutela e controllo delle fonti approvvigionamento idrico e delle aree disavanguardia delle captazioni idropotabili.
- 4.2 Il Gestore è tenuto a comunicare la redazione e l'operatività degli elaborati prodotti ai sensi del comma 1 entro 12 mesi dalla stipula della Convenzione.
- 4.3 Gli elaborati prodotti ai sensi del comma 1 sono messi a disposizione a favore dei Comuni e dell'ATI di Messina, in qualsiasi momento e gratuitamente su supporto informatico.
- 4.4 Il Gestore dovrà provvedere alla redazione del "Piano di Sicurezza dell'Acqua" ai sensi del D.Lgs. 23/02/2023, n. 18 nei tempi fissati dallo stesso Decreto.

#### Art. 5 - Fonti di approvvigionamento: tutela e concessioni a derivare

- 5.1 Per la protezione dall'inquinamento delle acque prelevate ad uso potabile, così come per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle stesse, il Gestore si attiene alle direttive e metodologie generali e di settore emanate con il DPCM del 04/03/1996. Inoltre dovrà fare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 23/02/2023, n. 18 *"Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. (23G00025)"*. Il Gestore inoltre realizza gli investimenti e gli interventi ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, come definite dall'Art. 94 del D.Lgs. 152/2006, atti ad assicurare la tutela delle fonti di approvvigionamento idrico previsti nel Programma degli Interventi.
- 5.2 Ai fini del razionale utilizzo delle fonti di approvvigionamento disponibili, il Gestore deve attuare tutte le misure indicate dal Piano d'Ambito per la salvaguardia della qualità dell'acqua, in particolare mediante:



- individuazione di fonti idriche alternative e loro introduzione integrativa o sostitutiva nel perseguimento della razionalizzazione tesa all'economia e alla conservazione del patrimonio idrico sotterraneo;
  - predisposizione di studi e realizzazione di opere per la protezione e/o il recupero delle fonti di approvvigionamento;
  - redazione del “Piano di Sicurezza dell’Acqua” ai sensi del D.Lgs. 23/02/2023, n. 18.
- 5.3 Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle concessioni di derivazione per uso potabile e tenuto conto che tutte le utilizzazioni devono essere regolarmente concesse e rilasciate dall’Autorità competente a favore dell’ATI di Messina. Il Gestore:
- verificherà l’esistenza delle concessioni per l’acqua captata presso le varie fonti di approvvigionamento affidate, provvedendo del caso a comunicare all’ATI di Messina eventuali carenze in merito;
  - opererà affinché le concessioni già in essere a favore di soggetti diversi siano progressivamente volturate all’ATI di Messina prima della loro scadenza;
  - si impegnerà a redigere e fornire tutta la documentazione necessaria a corredo e a supporto delle istanze di nuova concessione o di rinnovo/modifica delle stesse o di regolarizzazione delle domande già in essere da parte dei comuni (da volturare all’ATI), il cui iter sarà avviato dall’ATI di Messina nei confronti dell’Autorità competente, nonché a pagare i relativi oneri istruttori;
  - verserà all’ATI di Messina gli importi relativi ai canoni di derivazione ad uso potabile che gli Enti competenti applicheranno in forza della concessione a derivare rilasciata;
  - garantirà il rispetto di quanto previsto, delle condizioni e/o prescrizioni eventualmente indicate nel Disciplinare allegato alla concessione di derivazione.

Restano a carico dell’ATI di Messina i soli costi relativi alle pubblicazioni e alle registrazioni presso l’Ufficio del Registro relativi alle concessioni di derivazione per uso potabile.

Riteniamo necessario chiarire che il Gestore ancorché non titolare della concessione idropotabile ex art.7 T.U. 1775/1933 può/deve utilizzare per gli usi potabili acqua oggetto di concessione rilasciata all’ATI di Messina.

Ai fini dell’eventuale sfruttamento idroelettrico delle infrastrutture acquedottistiche e fognarie del Servizio Idrico Integrato, il Gestore potrà usufruire delle disposizioni di cui all’art.166 bis D.Lgs. 152/2006, garantendo un canone di couso all’ATI Idrico del 15%.

## 2. Titolo II PRESTAZIONI

### Art. 6 - Descrizione delle attività regolate

- 6.1 La gestione comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di captazione, eventuale trattamento, alimentazione, adduzione, accumulo, distribuzione idrica, collettamento delle acque reflue, depurazione e smaltimento delle acque reflue depurate e dei fanghi, la conservazione di tutte le opere civili, i macchinari e le apparecchiature costituenti il complesso delle opere del SII, affidate al Gestore, ad esclusione delle attività di competenza del Gestore all’ingrosso (Siciliacque S.p.A.).
- 6.2 Il Gestore è tenuto a eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata e necessari per la conservazione, il corretto esercizio e la funzionalità delle opere.
- 6.3 Fermo restando quanto stabilito dalla Deliberazione AEEGSI (oggi ARERA) n. 137/2016/R/com del 24/03/2016 in materia di unbundling del SII, <https://www.arera.it/it/operatori/unbundling.htm>, in via esemplificativa e non esaustiva si intendono comprese nel servizio oggetto del Disciplinare le seguenti attività:

- A. la captazione, l'emungimento, la derivazione, l'adduzione, l'accumulo in serbatoi coperti e la distribuzione – fino al misuratore compreso – delle acque destinate a consumo domestico e non domestico.

In particolare:

a.01 Usi civili domestici

In coerenza a quanto stabilito nel Piano d'Ambito i livelli di servizio obiettivo sono graduati nel tempo fra il breve termine ed il medio lungo termine.

In coerenza a ciò, alle utenze potabili domestiche devono essere assicurati:

- a) nel breve termine, entro 4 anni dalla sottoscrizione della Convenzione, una dotazione unitaria giornaliera alla consegna, non inferiore a 250 l/ab. giorno, inteso come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore;
- b) nel medio lungo termine, entro 8 anni dalla sottoscrizione della Convenzione, una dotazione unitaria giornaliera alla consegna, non inferiore a quella stabilita dal P.R.G.A. vigente giorno, inteso come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore;
- c) nel breve termine, entro 4 anni dalla sottoscrizione della Convenzione, una portata minima al punto di consegna non inferiore a 0,05 l/s per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui al successivo punto;
- d) nel medio lungo termine, entro 8 anni dalla sottoscrizione della Convenzione, una portata minima al punto di consegna non inferiore a 0,10 l/s per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui al successivo punto;
- e) nel breve termine, entro 4 anni dalla sottoscrizione della Convenzione, un carico idraulico minimo di 5 m, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Il dato è da riferire al filo di gronda o all'estradosso del solaio di copertura, come indicato negli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il Gestore dovrà dichiarare in contratto la quota piezometrica minima che è in grado di assicurare. Per tali casi e per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati (siano tali edifici non conformi, anche se sanati, o in deroga), il sollevamento eventualmente necessario sarà a carico dell'utente. I dispositivi di rilancio eventualmente installati dai privati sono idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione; le reti private sono dotate di idonee apparecchiature di non ritorno;
- f) il carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non dovrà superare i 70 m, salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di utenza.

Negli anni precedenti e intermedi rispetto ai precedenti, i livelli minimi di servizio sopra stabiliti dovranno essere assicurati dal Gestore al maggior numero di utenze domestiche possibile ed in ogni caso crescente, in base alla situazione infrastrutturale e della disponibilità di risorsa ereditata dalle gestioni preesistenti e degli investimenti realizzati.

a.02 Usi civili non domestici

Per quanto concerne i consumi civili non domestici e cioè i consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti) ed i consumi commerciali (uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi, ecc.) deve essere assicurata una dotazione minima ed una portata da definire nel contratto di utenza. Si adottano per i valori di carico idraulico i criteri di cui al precedente paragrafo "Usi civili e domestici".

a.03 Usi non potabili

Le dotazioni unitarie giornaliere di cui al precedente paragrafo "Usi civili e domestici" potranno essere ridotte sino a 50 l/ab. giorno, nel caso che all'utente sia assicurato, a condizioni di convenienza, l'approvvigionamento con reti separate anche di acqua non potabile per usi diversi, almeno nella misura concorrente ai minimi di cui al predetto precedente paragrafo "Usi civili e domestici" ed in dipendenza della qualità dell'acqua non potabile e

degli usi cui essa può essere di conseguenza destinata, come previsto al successivo paragrafo "Acque non potabili", Analoghe riduzioni sono applicabili per le utenze civili non domestiche di cui al precedente paragrafo "Usi civili non domestici", tenuto conto del tipo di utenza.

#### a.04 Usi non potabili

La qualità delle acque potabili deve essere conforme a quanto previsto dal D. Lgs. n°18/2023. Obiettivi, tempi ed investimenti per il miglioramento qualitativo dell'acqua potabile in relazione a quanto previsto dalla legislazione sono inclusi nel Piano di Ambito, sulla cui base il Gestore predisporrà un piano/programma per la verifica, controllo ed eventuale miglioramento della qualità delle acque potabili, che includerà anche i controlli qualitativi di cui al successivo paragrafo "Controlli qualitativi" e verrà sottoposto per l'approvazione al Concedente entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del primo verbale di consegna delle opere di cui all'art. 5 della Convenzione di gestione.

#### a.05 Controlli qualitativi

I valori richiamati al paragrafo "Qualità delle acque potabili" sono riferiti al punto di consegna all'utente. Il Gestore dovrà inserire dispositivi di controllo in rete, tali da assicurarne il monitoraggio e da poter effettuare le manovre necessarie e gli eventuali allarmi. In materia di qualità delle acque destinate al consumo umano si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/02/2023, n. 18. Il Gestore è onerato della redazione del Piano di Sicurezza delle Acque (Water safety plan) di cui al precedente decreto.

#### a.06 Acque non potabili

Nei casi in cui sia distribuita, con rete separata, anche acqua non potabile, ciò dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- ✓ una dotazione unitaria giornaliera alla consegna, non inferiore a 150 l/ab. giorno, intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore;
- ✓ rendere facilmente riconoscibile all'utente tale rete da quella dell'acqua potabile;
- ✓ garantire che non siano comunque presenti sostanze che, in valori assoluti o in concentrazione, possano arrecare danni alla catena biologica;
- ✓ rendere noto all'utente in sede di contratto a quali usi è destinabile tale acqua;
- ✓ rispettare i limiti previsti dalla normativa in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata.

È raccomandata per queste acque la denaturazione per evitarne usi impropri, purché effettuata con prodotti rapidamente degradabili, non tossici e non bio-accumulabili.

#### a.07 Misurazione

La misurazione da parte del Gestore dei volumi captati, addotti, immessi in rete, distribuiti ed erogati deve essere estesa e completa, anche in accordo a quanto definito nel successivo paragrafo "Captazione e adduzione", e comunque tale da consentire la determinazione e verifica dei bilanci di risorsa.

La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua di regola, al punto di consegna, mediante misuratori rispondenti ai requisiti fissati dalla normativa in vigore durante il periodo di gestione recependo le direttive comunitarie e successive eventuali normative. In atto è previsto l'Allegato MI-001 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n. 22 - Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura e il rispetto della Direttiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) e nel rispetto del Decreto 21 aprile 2017, n. 93 - Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.

#### a.08 Continuità del servizio

Il servizio deve essere effettuato con continuità 24 ore su 24 e in ogni giorno dell'anno, salvo i

casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata. Nel Piano di gestione delle interruzioni di servizio devono essere disciplinate le modalità di informativa agli Enti competenti, tra cui l'Ambito, e all'utenza interessata, nonché l'assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare.

#### a.09 Crisi qualitativa

Nei casi di mancato rispetto di uno o più dei livelli qualitativi previsti dalla normativa, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 23/02/2023, n. 18. Il Gestore è obbligato a dare preventiva e tempestiva comunicazione, alle Autorità competenti, all'utenza e alla Segreteria Tecnico Operativa dell'ATI, della mancata rispondenza ai requisiti di qualità; comunica, altresì, Segreteria Tecnico Operativa dell'ATI le azioni intraprese per superare la situazione di crisi ed i tempi previsti per il ripristino della normalità.

#### a.10 Captazione e adduzione

Alle opere di presa e captazione deve essere assicurato il rispetto delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 152/2006. Il Gestore è tenuto alla misurazione dei volumi derivati per ogni singolo attingimento, nonché dei volumi addotti ed immessi in ogni singolo punto di immissione della risorsa nelle reti di distribuzione.

Le opere di captazione ed adduzione sono diversificate per quanto possibile in modo da garantire l'equilibrio della risorsa e le riserve di esercizio ed essere tali, in numero e capacità, da assicurare un ragionevole livello di certezza di soddisfacimento del fabbisogno di cui ai precedenti punti.

#### a.11 Perdite

In accordo al Piano di Ambito, che prevede una progressiva riduzione delle perdite di adduzione e distribuzione nei tempi previsti dal piano medesimo, il Gestore provvederà alla progressiva riduzione delle perdite di acquedotto secondo i valori obiettivo fissati nel Piano d'Ambito approvato e nei successivi aggiornamenti.

#### a.12 Servizio antincendio, fontane, ecc.

La determinazione della dotazione di idranti antincendio, del tipo, della densità e dell'ubicazione tipologica degli stessi da parte del Gestore deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni delle Autorità competenti. Tale dotazione fa parte integrante della rete acquedottistica.

Le opere ad uso municipale e collettivo, quali fontanelle, bocche di lavaggio, gabinetti, lavatoi, idranti sono installate, spostate o soppresses dal Gestore dietro richiesta e a carico del Comune richiedente.

Il Gestore provvede alla fornitura dell'acqua necessaria ai servizi antincendio, ai servizi giardini, al lavaggio delle strade, all'alimentazione di piscine pubbliche, fontanelle, bocche di lavaggio, gabinetti, lavatoi e per altri usi richiesti dagli Enti locali, ove possibile mediante acqua non potabile, ma igienicamente idonea.

Le quantità di acqua fornite in applicazione del presente articolo, ad eccezione di quella per i servizi antincendio le cui prese sono collocate all'interno di proprietà private, sono fatturate dal Gestore ai Comuni interessati alle tariffe stabilite.

#### a.13 Estensione del servizio di acquedotto

Le reti di distribuzione idrica devono essere estese a servire centri e nuclei secondo i tempi previsti nel Piano di Ambito.

- B. la raccolta, il collettamento, la depurazione ed il recapito finale delle acque reflue provenienti dagli usi civili ed eventualmente da scarichi industriali, pretrattati ed autorizzati secondo le norme vigenti;

In particolare:

#### b.01 Depurazione

Le acque di fognatura reimmesse nel corpo riceettore debbono essere depurate nel rispetto del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., e delle leggi regionali. Nel caso di fognature miste l'obbligo è esteso alle acque meteoriche fino al limite di diluizione non inferiore a quanto previsto dall'art.13 comma 1 della legge regionale n. 27 del 16 maggio 1986, che fissa in 3/5 volte la portata nera nel giorno di massimo consumo.

#### b.02 Fognatura separata

Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti si deve di norma, salvo argomentazioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, prevedere il sistema separato di fognatura.

#### b.03 Immissione in fogna

La fognatura nera o mista deve essere dotata di pozzetti di allaccio sifonati ed areati in modo da evitare l'emissione di cattivi odori. Il posizionamento della fognatura deve essere tale, da permettere la raccolta di liquami provenienti da utenze site almeno a 0,5 m sotto il piano stradale senza sollevamenti.

#### b.04 Fognature nere

Le fognature nere debbono essere dimensionate, con adeguato franco, per una portata di punta commisurata a quella adottata per l'acquedotto, oltre alla portata pari ad almeno cinque volte di quella del giorno di massimo consumo.

#### b.05 Drenaggio urbano

Ai fini del drenaggio delle acque meteoriche le reti di fognatura mista, per quanto di competenza del Gestore, debbono essere dimensionate e gestite in modo da garantire che fenomeni di rigurgito non interessino il piano stradale o le immissioni di scarichi neri con frequenza superiore ad una volta ogni 20 anni per ogni singola rete (Tempo di ritorno 20 anni).

#### b.06 Allaccio alla fognatura

Ai sensi dell'art. 124, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, nell'osservanza delle Norme Urbanistiche e del Regolamento del servizio idrico integrato, che contiene, altresì, le specifiche tecniche per l'allaccio.

#### b.07 Controllo

Il Gestore, in attuazione dell'art. 128, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, predispone e attua un piano di rilevamento di tutte le utenze fognarie.

A tal fine il Gestore predispone due distinti elenchi di utenze fognarie, a seconda che siano o meno allacciate all'acquedotto.

Per le utenze civili devono essere archiviate le informazioni minime che saranno specificate nei successivi atti da emanarsi entro dodici mesi dalla sottoscrizione della Convenzione e dalle quali deve essere possibile desumere il numero di utenze civili allacciate alla pubblica fognatura. Per le utenze industriali recapitanti in pubblica fognatura deve essere predisposto un archivio contenente gli estremi dell'autorizzazione e l'anagrafe di ogni utenza, le caratteristiche dello scarico e la tariffa applicata. Per tali utenze, il Gestore dovrà verificare la compatibilità degli scarichi in relazione alla capacità di smaltimento della rete fognaria e alla capacità di trattamento dell'impianto di depurazione e fornire apposite prescrizioni per l'adeguamento degli scarichi.

Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione.

#### b.08 Servizio di depurazione

Il servizio di depurazione delle acque dovrà garantire che la qualità delle acque trattate risponda ai limiti prescritti nell'allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché alle Leggi regionali in materia in vigore.

Il Gestore dovrà organizzare un servizio di analisi che consenta di effettuare le verifiche di

qualità.

Il Gestore dovrà attenersi, nella conduzione degli impianti, alle norme di esercizio riportate nella deliberazione del Ministero della Sanità del 4 febbraio 1977, pubblicata sulla G.U. n. 48, supplemento del 21 febbraio 1977, ed alle eventuali prescrizioni per igiene e sicurezza del lavoro imposte dalla competente Azienda Sanitaria Locale e dalle leggi regionali.

Sara compito del Gestore riportare i dati quali-quantitativi delle acque e dei fanghi trattati, e di funzionamento delle sezioni degli impianti, su appositi registri.

Tutti gli impianti debbono essere dotati di idonei campionatori; i relativi campionamenti orari e medi compositi debbono essere effettuati secondo quanto previsto all'allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Gli impianti saranno dotati di idonei sistemi di automazione e telecontrollo.

#### b.09 Piano di emergenza

Il Gestore adotta un Piano di Emergenza, approvato dall'ATI, comprendente anche i provvedimenti e le procedure da adottare per la sicurezza del servizio di raccolta e depurazione tali da consentire di effettuare interventi sulla rete fognaria e sugli impianti di depurazione limitando al massimo i disservizi e tutelando la qualità dei corpi ricettori.

- C. fermo restando quanto specificato al successivo Art. 8, il segmento B) si estende alle acque bianche convogliate attraverso sistemi di fognatura mista provenienti da superfici sia private che pubbliche, comprendendo in tal caso anche i sistemi per lo scarico intermedio. Restano escluse dalla gestione le attività relative alla pulizia delle caditoie, che resta a carico dei comuni.
- D. servizio di pronto intervento;
- E. la programmazione, pianificazione, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ed esecuzione degli interventi;
- F. l'allestimento e il mantenimento dei sistemi di monitoraggio, misure, controllo e telecontrollo dei servizi;
- G. l'allestimento e mantenimento del sistema informativo territoriale (SIT) per quanto attiene il SII;
- H. in generale la gestione del SII fino al misuratore dei servizi comuni (antincendio, fontane, bocche di lavaggio stradale, campi nomadi, pubblici servizi di decenza, etc.);
- I. la stesura e la sottoscrizione di apposite convenzioni per regolare rapporti e/o interferenze con Enti salvaguardati e Soggetti tutelati;
- J. la gestione tecnica e commerciale ed il rapporto con l'utenza;
- K. la riscossione della tariffa;
- L. l'assistenza tecnica necessaria all'ATI di Messina per tutte le attività di sua competenza, eventualmente anche mediante un'apposita struttura organizzativa del Gestore;
- M. la gestione e gli oneri per tutti i necessari permessi, autorizzazioni e concessioni;
- N. l'informatizzazione del patrimonio gestito e tutto quanto possa occorrere per l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, la qualità del servizio, secondo gli standard più qualificanti;
- O. la realizzazione di nuovi allacciamenti idrici e fognari autorizzati dal Comune in cui ricadono in ordine alla conformità urbanistica dell'immobile da servire, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla condotta principale e dedicate al servizio di uno o più utenti, inclusa l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione. I costi relativi sono a carico dell'utenza;
- P. lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l'attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d'uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture *una tantum*, i sopralluoghi e le verifiche;

- Q. il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali;
- R. altre attività non elencate e comprese nel presente disciplinare;
- S. Obblighi specifici derivanti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in conformità a quanto previsto nel Piano d'Ambito, il Gestore deve provvedere alle seguenti disposizioni:

- ✓ Adeguamento degli impianti di fognatura e depurazione in conformità a quanto previsto dal Piano d'Ambito;
- ✓ Progettazione, costruzione e manutenzione delle reti fognarie da effettuarsi adottando le tecniche migliori che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:
  - del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
  - della prevenzione di eventuali fuoriuscite;
  - della limitazione dell'inquinamento delle acque recipienti.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in conformità a quanto previsto nel Piano d'Ambito il Gestore deve sottoporre le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore ai 2000 abitanti equivalenti ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente.

E' vietato, salvo deroghe, l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque urbane per lo smaltimento dei rifiuti. Il Gestore del servizio idrico integrato è comunque autorizzato ad accettare rifiuti costituiti da acque reflue, previa comunicazione all'Autorità competente, purché gli impianti abbiano caratteristiche e capacità depurativa adeguata, rispettino i valori limite di cui all'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e provengano dal medesimo ambito territoriale ottimale. Le tipologie di rifiuto autorizzate allo smaltimento negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane si limitano ai seguenti:

- Acque reflue che rispettano i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
- Materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche;
- Materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria e da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente od economicamente irrealizzabile.

## Art. 7 - Descrizione delle altre attività idriche e delle attività non idriche

7.1 Tra le "altre attività idriche" che il Gestore dovrà assicurare, figurano:

- Vendita di acqua all'ingrosso ad altri Gestori;
- Trattamento di rifiuti liquidi e bottini;
- Collaborazione, se richiesta, alle attività di istruttoria e sopralluogo per il rilascio/rinnovo di autorizzazioni allo scarico e per il rilascio di pareri preventivi per impianti fognari privati; istruttoria, collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzate da terzi.

Ulteriori "altre attività idriche", diverse da quelle sopra, dovranno essere autorizzate dall'ATI di Messina, con provvedimento espresso, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione pervenuta da parte del Gestore, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata.

## Art. 8 - Prestazioni per fognature bianche

8.1 Tra le attività del SII non sono previste prestazioni per fognature bianche.



## Art. 9 - Rilascio di pareri

- 9.1 In attuazione delle disposizioni normative vigenti e del regolamento del SII, il Gestore esprime i pareri di competenza nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, attivati dall'Autorità competente, per gli scarichi in fognatura di acque reflue e di dilavamento derivanti da utenze non domestiche
- 9.2 Il Gestore è tenuto altresì ad esprimersi circa la fattibilità tecnico/economica delle opere funzionali al Servizio Idrico Integrato in occasione di modifiche ai sistemi insediativi esistenti previste dai Comuni, ai sensi di quanto previsto dalla normativa regionale in materia.

## 3. Titolo III - LIVELLI TECNICO-GESTIONALI DI SERVIZIO E CONTROLLO DELLA GESTIONE

### Art. 10 - Principi generali relativi agli standard di qualità del servizio

- 10.1 Nel periodo di affidamento, il Gestore deve garantire l'efficienza e la capacità di tutte le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali in modo tale da soddisfare in termini di sempre maggiore razionalità ed economicità gli standard del SII. Tale funzionalità ed efficienza è data da:
  - il razionale utilizzo delle risorse idriche;
  - la minimizzazione degli impatti derivanti dal SII sui corpi idrici recettori;
  - la qualità del servizio in relazione alla domanda delle popolazioni servite;
  - la qualità del servizio in accordo con le esigenze di tutela ambientale;
  - il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualità dell'acqua erogata;
  - il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua recapitata in ambiente.
- 10.2 Gli indicatori di performance di cui alla Deliberazione AEEGSI 655/2015/R/idr (oggi ARERA) e gli indicatori per la misura dei livelli di servizio minimi e obiettivo previsti dalla normativa vigente, dal Piano d'Ambito e dalla Deliberazione AEEGSI 917/2017/R/idr (oggi ARERA), sono funzionali al controllo in continuo del raggiungimento degli standard/obiettivi previsti e del superamento delle eventuali criticità. Pertanto, la sezione del "Manuale di gestione" di cui al successivo art. 14, relativa a suddetti indicatori dovrà contenere le modalità di organizzazione, acquisizione, aggiornamento e rendicontazione all'ATI Messina delle informazioni funzionali al controllo di cui sopra.

### Art. 11 - Individuazione dei Livelli di servizio minimi (fissati dalla normativa vigente, da ARERA e dall'ATI di Messina)

- 11.1 Il Gestore deve controllare, ai sensi dell'Art. 165, D.Lgs. 152/2006, il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua potabile erogata e dell'acqua scaricata e la corretta gestione di tutte le fasi del ciclo del servizio e degli impianti e opere del SII. In particolare, la qualità dell'acqua destinata al consumo umano deve essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 23/02/2023, n. 18, assicurando sempre una corretta e completa informativa all'utenza secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia emanate da ARERA.
- 11.2 Il Gestore deve altresì assicurare il pieno e completo rispetto dei contenuti e delle disposizioni del DPCM 04/03/1996 unicamente per quanto attiene il mantenimento dei livelli minimi di servizio così come definiti nello stesso DPCM e della Deliberazione AEEGSI 655/2015/R/idr (oggi ARERA).
- 11.3 Il Gestore deve altresì assicurare il progressivo raggiungimento dei livelli di qualità tecnica del servizio fissati dalla Deliberazione AEEGSI 917/2017/R/idr. (oggi ARERA).

### Art. 12 - Individuazione dei Livelli di servizio obiettivo (fissati dall'ATI di Messina)



- 12.1 I livelli di servizio obiettivo per i Comuni non salvaguardati della Città Metropolitana di Messina sono previsti dal Piano d'Ambito o, se migliorativi, sono quelli indicati dal Gestore nell'offerta tecnica.
- 12.2 Alcuni tra gli indicatori che misurano la criticità del servizio, ed i relativi livelli di servizio obiettivo (Allegato 1 - "Obiettivi livelli di servizio"), sono particolarmente qualificanti per il territorio, e pertanto saranno oggetto di controllo da parte dell'ATI di Messina, ed eventualmente passibili di penale.

#### Art. 13 - Modalità di esecuzione della gestione

- 13.1 La gestione deve essere eseguita con un'adeguata organizzazione per fare fronte alle esigenze del sistema nel suo complesso. Il Gestore mette in atto tutti gli interventi che fanno parte della buona prassi operativa per assicurare che il sistema abbia funzionamento di regime regolare, in modo da ottenere i previsti risultati di soddisfazione dell'utenza e di qualità dell'acqua erogata e scaricata e di ottemperare alle disposizioni vigenti in materia emanate da ARERA o da altri soggetti, Enti ed Autorità preposte.
- 13.2 Il Gestore deve disporre di adeguati laboratori di analisi e conseguentemente implementare un sistema di monitoraggio e controllo della qualità delle fonti di approvvigionamento idrico, della qualità dell'acqua captata ed erogata tramite la rete acquedottistica (valutando anche una gestione basata sui principi generali della valutazione del rischio stabiliti da norme internazionali quali la norma EN 15975-2 "*Sicurezza della fornitura di acqua potabile - Linee guida per la gestione del rischio e degli eventi critici*" e/o le Linee guida nazionali per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plans "*Piani di sicurezza dell'acqua*", elaborate dall'Istituto superiore di sanità) e dell'acqua scaricata in ambiente dai manufatti fognari e dagli impianti di depurazione. Tale monitoraggio è funzionale anche alla verifica della corretta gestione degli impianti e di tutte le fasi del ciclo del SII, nonché ad ottemperare alle varie prescrizioni impartite dalle autorità competenti.
- 13.3 Gli esiti delle analisi effettuate dovranno essere registrate in apposite e adeguate banche dati e messi a disposizione dell'ATI di Messina.
- 13.4 Qualora si rilevassero situazioni d'emergenza o di non conformità alla normativa, il Gestore è tenuto a darne pronta comunicazione all'ATI di Messina e agli altri Enti eventualmente competenti e ad approntare le soluzioni di competenza per risolvere e/o limitare l'emergenza.
- 13.5 Il Gestore si impegna ad utilizzare, con le dovute valutazioni sul rapporto costi/benefici e nei tempi previsti dal POI (Programma operativo degli interventi), gli strumenti messi a disposizione dal progresso tecnologico e scientifico per esercitare un controllo sul funzionamento del sistema ed individuare con tempestività le anomalie di funzionamento degli impianti di produzione e di depurazione e delle reti nonché prevenire gli scostamenti dagli standard di qualità previsti dalla legge. In particolare tali strumentazioni includono:
- a) gli strumenti industriali in campo per il rilevamento, la visualizzazione e la trasmissione di dati (misure, segnali di stato ed allarmi relativi ai parametri fisici di funzionamento dei sistemi quali: pressioni, portate, livelli, stato di macchine o apparecchi, energia elettrica; parametri chimici indicatori di qualità quali: torbidità, conducibilità, pH, cloro residuo; altro);
  - b) un sistema centralizzato di telecontrollo, come previsto dall'Art. 165, D.Lgs. 152/2006, presidiato senza soluzione di continuità che riceva, elabori, visualizzi e memorizzi le misure, i segnali e gli allarmi provenienti dai posti periferici; il sistema centralizzato di telecontrollo dovrà essere operativo e funzionante alla data di avvio della gestione.

#### Art. 14 - Manuale di gestione

- 14.1 Il Gestore predisporrà, nei termini indicati all'Art. 4, un Manuale di gestione che dovrà contenere, eventualmente rimandando agli altri documenti richiesti dal Disciplinare, quanto segue:
- l'organigramma del Gestore;
  - l'individuazione di eventuali aree operative territoriali, specificando il personale e i beni

funzionali in esse dislocati;

- la descrizione delle funzioni e dei compiti del personale del Gestore con mansioni direttive e disupervisione;
  - la descrizione e la rappresentazione grafica in idonea scala e su supporto informatico delle opere e degli impianti;
  - le procedure per l'esercizio e il controllo di tutte le opere e impianti;
  - le procedure per i prelievi delle acque da analizzare;
  - la frequenza dei campionamenti e delle prove di laboratorio;
  - le procedure per i lavori di manutenzione;
  - una sezione dedicata all'individuazione, raccolta e aggiornamento dei parametri di performance e di livello di servizio, così come indicati nel presente Disciplinare e per come richiesti dalle disposizioni di ARERA;
  - i criteri per l'implementazione del sistema di controllo ai sensi del punto 7.2.1 dell'allegato al DPCM 04/03/1996 e di quanto eventualmente richiesto da ARERA.
- 14.2 Il tipo e la frequenza dei campionamenti e delle analisi elencate nel Manuale di gestione vanno intese come un minimo obbligatorio indispensabile per il controllo del corretto funzionamento dei servizi. Qualora, per circostanze e situazioni particolari, si rendesse necessario intensificare il tipo e il numero delle analisi il Gestore deve tempestivamente provvedervi rientrando ciò nelle sue ordinarie mansioni.
- 14.3 Il sistema di controllo di cui al punto 7.2.1 dell'allegato al DPCM 04/03/1996 deve riportare tutti gli elementi di conoscenza sulla consistenza delle risorse idriche disponibili, degli impianti e dell'utenza, del personale e delle attrezzature, sui parametri caratteristici che definiscono compiutamente il servizio sotto il profilo qualitativo e quantitativo, sui risultati prodotti dagli interventi di manutenzione e di emergenza, nonché in generale sull'organizzazione.
- 14.4 Il sistema di controllo della gestione deve interagire col SIT previsto all'art. 38 ed eventualmente rimandare ad altri database istituzionali già disponibili.
- 14.5 Il Manuale di gestione include un Piano generale di manutenzione programmata delle opere gestite per l'erogazione del servizio, intendendo come tale uno strumento che definisce, per ciascuno dei beni immobili strumentali o per macro tipologie di beni, le operazioni previste nell'arco della vita residua stimata e la spesa media annua programmata, considerando le eventuali prescrizioni impartite dalle autorità competenti e le disposizioni normative vigenti. Tale piano deve indicare le tipologie e le modalità di intervento, nonché le relative tempistiche di esecuzione, riportando indicativamente le seguenti informazioni:
- parametri e criteri di misura delle performance richieste dalle infrastrutture per ciascuna principale tipologia di opere;
  - stima delle curve di durata/performance;
  - entità della manutenzione effettivamente richiesta e spesa prevista;
  - efficacia prevista della manutenzione sulla durata delle opere e sulle performance attese;
  - riduzione attesa della probabilità e dei rischi di rotture e disservizi.
- 14.6 Le macro tipologie di beni da utilizzare per la redazione del Piano generale di manutenzione sono:
- a. Impianti di captazione delle acque potabili;
  - b. Serbatoi di accumulo acqua potabile;
  - c. Reti e impianti per l'adduzione e distribuzione delle acque potabili;
  - d. Reti e impianti per il collettamento delle acque reflue urbane;
  - e. Impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

- 14.7 Al fine di monitorare lo stato di conservazione degli Asset e di predisporre l'aggiornamento annuale del Piano generale di manutenzione programmata, il Gestore si deve dotare, entro 3 anni dalla stipula della Convenzione, di un sistema informatico di gestione degli Asset.
- 14.8 Il Gestore deve trasmettere annualmente all'ATI di Messina, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, un report di dettaglio sullo stato degli Asset e l'aggiornamento annuale del Piano generale di manutenzione programmata.
- 14.9 Il Gestore deve in ogni caso fornire, a richiesta dall'ATI di Messina e nei tempi dalla stessa indicati, tutti gli elementi informativi di dettaglio utili alla definizione dello stato di conservazione puntuale degli Asset gestiti per l'erogazione del servizio.
- 14.10 Il Manuale di gestione dovrà essere aggiornato in tutte le sue parti con cadenza almeno biennale.

#### Art. 15 - Manuale della sicurezza

- 15.1 Il Gestore dovrà predisporre un Manuale della sicurezza che, in via esemplificativa ma non esaustiva, contenga ogni opportuna procedura tecnica, prassi operativa e/o cautela tecnico-gestionale volta a:
- mantenere in efficacia, per l'intera durata della Convenzione, tutte le opere, gli impianti, le reti e le apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza;
  - rispettare, nella conduzione degli impianti, opere e reti, tutte le norme di esercizio e prescrizioni per igiene e sicurezza del lavoro.

#### Art. 16 - Manuale del sistema della qualità

- 16.1 Il Gestore dovrà predisporre un Manuale del sistema della qualità che si applicherà alle procedure da eseguire nelle varie fasi, dalla progettazione alla gestione, e a tutte le componenti del servizio, tra cui in particolare:
- la costruzione, le prestazioni, il funzionamento delle tecnologie utilizzate, i principi di progettazione e di funzionamento delle opere;
  - le procedure di gestione, manutenzione e riparazione;
  - il rapporto e le modalità di relazione con gli utenti;
  - il trattamento di lamentele e reclami;
  - l'informazione e la soddisfazione degli utenti.
- 16.2 Il Manuale dovrà rispettare quanto previsto al punto 8.4.11 dell'allegato al DPCM 04/03/1996.

#### Art. 17 - Manuale della progettazione

- 17.1 Il Gestore predispone e aggiorna, secondo le tempistiche indicate all'Art. 4, comma 1, il Manuale della progettazione che, elaborato in coerenza con le linee guida contenute nell'offerta tecnica in sede di gara, ha per oggetto le modalità di progettazione delle opere e delle infrastrutture previste dal Piano degli interventi. Detto Manuale deve essere rispondente alla normativa prevista dal Codice dei Contratti Pubblici nel testo vigente alla data del periodo di gestione e alla Legge 21 aprile 2023 n. 49 (equo compenso).

#### Art. 18 - Piani per la qualità del servizio

- 18.1 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4, comma 1 e, con cadenza biennale, mantiene aggiornato il *Piano di emergenza per la sicurezza del servizio di fognatura e depurazione* di cui al punto 8.3.8 dell'allegato al DPCM 04/03/1996.
- 18.2 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 e, con cadenza biennale, mantiene aggiornato il *Piano di prevenzione dell'emergenza idrica*, redatto anche tenendo conto di quanto previsto ai punti 6.3 e 6.4 dell'allegato al DPCM 04/03/1996, che deve essere almeno in grado di:
- assicurare la fornitura minima del servizio entro 24 ore sia in caso di emergenza per fenomeni

naturali o fattori antropici (calamità naturali, gravi danneggiamenti degli impianti e delle reti, improvviso inquinamento delle fonti di approvvigionamento, etc.), sia in casi dipendenti da attività di gestione, curando altresì l'informazione agli Enti competenti ed all'utenza interessata

- adottare strategie e politiche aziendali appropriate, costituendo al proprio interno apposite strutture, che vanno ad affiancarsi e ad integrare i servizi tradizionali di pronto intervento, e definendo preventivamente le procedure da adottare per ciascun possibile scenario di rischio.
- 18.3 Il Gestore predispone, entro i termini fissati dal D.Lgs. 23/02/2023, n. 18 il Piano di Sicurezza delle Acque (Water safety plan), da revisionare e aggiornare secondo i termini fissati dallo stesso decreto.
- 18.4 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 e, con cadenza biennale, mantiene aggiornato il *Piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie* in conformità al regolamento allegato al D.M. n. 99 dell'8/01/1997 e alle indicazioni contenute nel Piano d'Ambito, che deve altresì prevedere in via non esaustiva:
- la quantificazione delle perdite amministrative effettuata sulla base di approfonditi studi, anche sperimentali, concordati con l'ATI di Messina;
  - il programma di monitoraggio delle reti idriche e fognarie con postazioni fisse e mobili (preferendo, ove possibile, il sistema di telecontrollo);
  - almeno per i sistemi idrici principali, un modello di simulazione idraulica, che riporti le caratteristiche principali della rete idrica e le condizioni di moto del flusso e/o le altezze manometriche.
- 18.5 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 e, con cadenza biennale, mantiene aggiornato il *Piano di gestione delle interruzioni del servizio acquedotto* di cui al punto 8.2.9 dell'allegato al DPCM 04/03/1996. Tale piano disciplina le modalità di informazione agli Enti competenti, inclusa l'ATI di Messina, ed all'utenza interessata, nonché l'assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare. Il piano deve anche comprendere le procedure da adottare in caso di crisi da scarsità idrica o di crisi qualitativa, come stabilite ai punti 8.2.10 e 8.2.11 dell'allegato al DPCM 04/03/1996.
- 18.6 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 e, con cadenza annuale, mantiene aggiornato il *Piano di rilevamento delle utenze fognarie* che indichi almeno la tipologia (domestica o non domestica) degli scarichi, la contemporanea presenza di allaccio all'acquedotto, il volume autorizzato e le eventuali restrizioni imposte dall'atto autorizzativo.
- 18.7 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 e, con cadenza biennale, mantiene aggiornato il *Piano di recupero/smaltimento dei fanghi di depurazione* che in linea generale deve consentire di:
- avere un quadro costantemente aggiornato sulle quantità, qualità, forme di smaltimento dei fanghi prodotti;
  - effettuare valutazioni in merito ad interventi che consentano di recuperare materia ed energia dai fanghi di depurazione, anche a valle di una ricognizione dei provvedimenti normativi regionali, in merito agli aspetti tecnici ed amministrativi relativamente al loro smaltimento finale;
  - individuare soluzioni per la minimizzazione della produzione, il recupero di materia (con conseguente utilizzo dei fanghi in agricoltura, eventualmente previo compostaggio), il recupero di energia (attraverso incenerimento o digestione anaerobica dei fanghi stessi), la progressiva riduzione dello smaltimento in discarica, anche attraverso una ricognizione della normativa nazionale/regionale esistente in materia e tenuto conto dei correlati effetti ambientali.
- 18.8 Il Gestore predispone secondo le tempistiche indicate all'Art. 4 un *Piano di verifica e monitoraggio periodico delle pressioni in rete* per ogni rete idrica principale, finalizzato a:
- identificare le situazioni rispetto alle quali sia opportuno intervenire con ulteriori interventi rispetto a quelli già previsti o sia necessaria una deroga a quanto previsto come livello minimo

di servizio di cui al DPCM 04/03/1996 ed alla Carta dei Servizi;

- curare gli aggiornamenti del piano, secondo tempistiche e modalità preventivamente concordate con l'ATI di Messina.
- 18.9 Ai fini della tutela qualitativa della risorsa il Gestore deve elaborare e dare attuazione al *Piano di gestione, tutela e controllo delle fonti di approvvigionamento idrico e delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili*, previsto all'Art. 4, e in particolare deve:
- censire i vincoli urbanistici vigenti negli strumenti di pianificazione urbanistica comunali e verificarne la compatibilità con le norme vigenti;
  - proporre all'ATI di Messina eventuali ridelimitazioni delle aree di salvaguardia, attraverso la presentazione di apposita documentazione nelle modalità condivise e/o stabilite in seguito con l'ATI di Messina;
  - censire i centri di pericolo esistenti (come definiti dalla normativa vigente) e proporre gli interventi riconducibili al SII funzionali al loro allontanamento e/o messa in sicurezza, in attuazione e aggiornamento del Programma degli Interventi;
  - segnalare ai soggetti competenti eventuali centri di pericolo non riconducibili al SII affinché possano provvedere ad attivare i procedimenti necessari al rispetto dei vincoli previsti nelle aree di salvaguardia.
- 18.10 I piani per la qualità del servizio dovranno essere conformi a quanto disposto dalla deliberazione AEEGSI 917/2017/R/IDR "*Regolazione della qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)*", qualora gli standard ivi previsti siano pertinenti ai suddetti piani.

## 4. Titolo IV - BENI, OPERE E IMPIANTI: CONSERVAZIONE E FUNZIONALITÀ

### Art. 19 - Criteri e principi generali

- 19.1 Fatte salve le indicazioni di legge e delle normative tecniche di settore, si definisce:
- **conservazione delle opere:** l'insieme delle operazioni e degli interventi necessari per mantenere le opere funzionali all'espletamento del servizio;
  - **funzionalità delle opere:** l'insieme delle operazioni e degli interventi necessari per garantire i livelli ottimali di funzionamento delle opere;
  - **manutenzione ordinaria:** manutenzioni e riparazioni che servono per mantenere opere, reti e impianti (cespiti) in efficienza e buono stato di funzionamento, attraverso interventi - programmabili e non - che mirano a garantire la loro vita utile prevista, nonché la capacità e la produttività originarie; rappresentano spese di natura ricorrente e costituiscono costi operativi dell'esercizio in cui sono state sostenute (OPEX);
  - **manutenzione straordinaria:** manutenzioni e sostituzioni - programmabili e non - per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di una immobilizzazione materiale già esistente, incluse le modifiche apportate per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui essa è stata acquisita, se producono un aumento significativo e misurabile della capacità produttività, sicurezza o vita utile dell'immobilizzazione; sono gli interventi che aumentano il valore del bene considerato e la durata normale di utilizzo e costituiscono costi in conto capitale (CAPEX).
- 19.2 Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti, reti e canalizzazioni, compresi nel PdI sono a carico del Gestore e i relativi oneri si intendono interamente compensati con la tariffa del SII, senza che il Gestore possa pretendere alcun maggiore compenso per le spese per qualsiasi motivo sostenute, fatto salvo quanto previsto dalla Convenzione.

## Art. 20 - Beni mediante i quali si svolge il servizio

- 20.1 Il Gestore, per espletare il servizio, si serve di beni strumentali che dovranno essere opportunamente approntati dallo stesso, ad integrazione di quelli eventualmente trasferiti dai gestori esistenti nella fase di consegna delle opere. Il Gestore dovrà aggiornare, con cadenza almeno annuale, lo Stato di consistenza dei beni gestiti, coerentemente con le informazioni rilevate dai "Dati economico-finanziari relativi al servizio".
- 20.2 È esclusa dal presente atto la gestione di beni pubblici non affidati o non funzionali al SII e di beni privati non affidati (ad es. acquedotti rurali, depurazione e gestione di scarichi non collegati alla pubblica fognatura, impianti per il trattamento esclusivo di acque reflue industriali).

## Art. 21 - Conservazione e funzionalità delle opere e relativi standard

- 21.1 Nel rispetto di quanto indicato nella Convenzione, il Gestore è tenuto a mantenere, per l'intera durata dell'affidamento, livelli di funzionamento ottimali di tutte le opere, gli impianti, le reti e le altre dotazioni patrimoniali, garantendo il rispetto delle norme vigenti in materia di erogazione del servizio, di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale, apportando le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie.

## Art. 22 - Manutenzione ordinaria

- 22.1 Su tutte le opere e dotazioni del SII, il Gestore deve effettuare la manutenzione ordinaria che è l'insieme delle attività e degli interventi, programmabili e non, che devono essere effettuati per mantenere nella normale efficienza le reti e gli impianti del SII.
- 22.2 La manutenzione ordinaria è l'insieme delle azioni manutentive che hanno lo scopo principale di mantenere il buon funzionamento degli elementi del servizio; riguarda, oltre alle opere meccaniche ed elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, vasche, opere a verde, etc.
- 22.3 Il Gestore deve programmare ed effettuare anche tutte le operazioni indicate nei manuali di uso e manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature. Ogni volta che vengono installati nuovi macchinari e apparecchiature, il Gestore deve aggiornare le norme relative alla manutenzione programmata e il piano generale di manutenzione delle opere del SII incluso nel Manuale di gestione.

## Art. 23 - Manutenzione straordinaria

- 23.1 Le manutenzioni straordinarie, programmate e a rottura, sulle infrastrutture esistenti saranno effettuate nei limiti di spesa previsti nel Programma degli Interventi dell'intera gestione e nei vari Programmi Operativi Triennali, concordati fra Gestore e ATI MESSINA e deliberati da ATI MESSINA.
- 23.2 A titolo meramente esemplificativo, sono riconducibili alla manutenzione straordinaria anche le seguenti attività:
- la sostituzione di parti di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi di manutenzione ordinaria hanno raggiunto una frequenza e una onerosità giudicate non economiche e che producano un significativo prolungamento della vita utile;
  - la sostituzione di opere non più in commercio, per le quali non sono più disponibili le parti di ricambio;
  - le modifiche e gli adeguamenti funzionali ad immobilizzazioni materiali esistenti che si rendono necessari per risolvere problemi ricorrenti che causano riduzioni nell'efficiente funzionamento delle opere e comportano elevati costi di esercizio e manutenzione;
  - le modifiche e gli adeguamenti funzionali e strutturali che si rendono necessari per rispettare/emigliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e il rispetto delle norme in materia ambientale;
  - le modifiche e gli adeguamenti per adeguare gli impianti e le opere a nuovi standard

legislativi.

#### Art. 24 - Restituzione dei beni funzionali al servizio

- 24.1 Il Gestore è responsabile della corretta erogazione del servizio in accordo con le disposizioni della Convenzione e dei relativi allegati. Il Gestore è altresì responsabile della corretta conduzione delle opere ad esso affidate e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente o indirettamente dal medesimo fino alla data di consegna delle stesse al Gestore subentrante.
- 24.2 Il Gestore, come previsto dalla Convenzione, è obbligato a mettere a disposizione, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del SII in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano d'Ambito.
- 24.3 Prima del termine naturale della Convenzione, ovvero a qualsiasi titolo anticipato, il Gestore sottopone ad ATI MESSINA un programma di sopralluoghi onde verificare la consistenza dei beni afferenti al SII (elenco dei beni, opere e immobilizzazioni materiali ed immateriali).
- 24.4 Il Gestore subentrante ha la facoltà di presenziare ai sopralluoghi di cui sopra solo quale osservatore, essendo i suoi diritti soddisfatti dalla successiva procedura di consegna.

## 5. Titolo V - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INTERVENTI: ATTUAZIONE E CONTROLLO

#### Art. 25 - Programma degli interventi (PdI)

- 25.1 Il PdI, redatto a norma dell'Art. 149, comma 3, D.Lgs. 152/2006, costituisce la programmazione, per l'intera durata della gestione, degli interventi di manutenzione straordinaria e di realizzazione di nuove opere, compreso l'adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Piano d'Ambito.
- 25.2 La realizzazione del PdI, predisposto ai sensi della normativa vigente e approvato da ATI MESSINA, si pone come documento fondamentale sulla base del quale operare per il raggiungimento della efficienza, efficacia ed economicità che rimane l'obiettivo fondamentale del servizio.
- 25.3 Il Gestore è obbligato a realizzare il PdI secondo il programma temporale previsto ed impiegando le risorse indicate nel relativo PEF (comprese le risorse messe a disposizione secondo le modalità indicate negli atti allegati al presente disciplinare, ed eventuali contributi a fondo perduto) e nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico e dalla Convenzione.
- 25.4 Il PdI dovrà essere aggiornato entro un anno dalla fine del periodo transitorio di presa in carico delle gestioni esistenti e, in seguito, alla fine di ogni due periodi regolatori successivo, ovvero secondo le disposizioni di ARERA.
- 25.5 Gli aggiornamenti del PdI dovranno essere approvati da ATI MESSINA.

#### Art. 26 - Programma operativo degli interventi (POI)

- 26.1 La programmazione operativa dei singoli interventi contenuti nel PdI è proposta dal Gestore e successivamente approvata da ATI MESSINA. Il Gestore predispone il Programma Operativo degli investimenti (POI), che è lo strumento con cui si definiscono operativamente, per un arco temporale pari almeno al periodo regolatorio, gli interventi da attuare, i tempi di realizzazione, le fonti di finanziamento.
- 26.2 Il POI indica gli investimenti che si intendono realizzare nel relativo periodo, specificando:
  - una scheda informativa di progetto per ogni intervento specifico;
  - i relativi "ID Intervento" e "Tipologia di intervento" da desumere dal PdI;
  - la previsione di spesa con relativo sviluppo temporale;

- gli investimenti di struttura (attrezzature e beni funzionali al Servizio Idrico Integrato), saranno quantificati secondo le disposizioni di ATI.
- 26.3 Il Gestore inoltre è tenuto a trasmettere ad ATI MESSINA, entro il 30 giugno di ogni anno, il consuntivo del POI relativo all'esercizio precedente, dal quale risultino gli interventi realizzati e le spese totali sostenute.
- 26.4 Ogni difformità delle attività di investimento svolte dal Gestore rispetto al POI approvato, anche per quanto riguarda i ritardi nei tempi d'esecuzione, può essere soggetta alle penali previste dal Titolo VI - Penali e Sanzioni della Convenzione e dal Titolo IX - Penali del presente Disciplinare. In ogni caso variazioni in diminuzione degli investimenti previsti dal POI e quindi del PdI sono a carico della tariffa e comportano una sua corrispondente riduzione, da calcolarsi con il Metodo tariffario vigente.

#### Art. 27 - Disposizioni per l'attuazione del Programma operativo degli interventi

- 27.1 Nell'attuare il POI, il Gestore progetta e realizza gli interventi nel rispetto della disciplina in materia di lavori pubblici, della normativa nazionale e regionale.
- 27.2 Gli affidamenti per l'esecuzione degli interventi dovranno effettuarsi nel rispetto della Convenzione e delle normative vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- 27.3 Il Gestore è obbligato all'esecuzione a regola d'arte degli interventi inclusi nel PdI e nei POI, via via approvati da ATI MESSINA nel rispetto della normativa vigente, in tutte le fasi progettuali ed esecutive. Il Gestore deve, in ogni caso, provvedere a:
- gli adempimenti necessari a ottenere approvazioni, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze di enti locali, enti pubblici o privati per l'esecuzione e l'agibilità delle opere, nonché per le infrastrutture e attrezzature di servizio il cui spostamento sia ritenuto tecnicamente necessario;
  - la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, e collaudo (con designazione dei Collaudatori da parte dell'ATI MESSINA), anche con affidamento esterno di incarichi professionali secondo la normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di gara per l'affidamento del SII nell'ATI di MESSINA e dalla Normativa vigente al momento dell'affidamento;
  - l'attività diretta di esecuzione e conduzione dei lavori, anche in economia;
  - l'affidamento dei lavori a terzi mediante procedura di evidenza pubblica in osservanza della normativa statale e comunitaria in materia di appalti pubblici in vigore al momento dell'affidamento;
  - la cura di tutte le operazioni e le procedure occorrenti per le stime tecniche, l'occupazione e l'espropriazione delle aree necessarie, l'imposizione di servitù, l'ottenimento di concessioni demaniali e il riscatto e la revoca di quelle preesistenti, nonché ogni altra necessaria procedura e attività finalizzata all'acquisizione di beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere, incluse le formalità ipotecarie e catastali previste dalla normativa;
  - esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dall'art. 12 della Convenzione.
- 27.4 Il Gestore è tenuto ad eseguire il collaudo dei lavori (con designazione dei Collaudatori da parte dell'ATI MESSINA) nel modo previsto dalla normativa applicabile ai lavori medesimi e, nel caso di concorso di contributi pubblici, dalle speciali direttive impartite dall'Ente erogatore del contributo. Il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione deve essere conservato agli atti interni del Gestore fino al termine della concessione, corredato dello stato finale e della relativa relazione di accompagnamento della direzione dei lavori. ATI MESSINA può, in qualunque momento, richiedere copia della documentazione. La documentazione fa fede ai fini della valutazione del rimborso del valore residuo al termine della concessione nella misura prevista dalla Convenzione e la sua assenza comporta, senza altro motivo, l'esclusione dal conteggio delle somme dovute al Gestore per gli interventi che ne fossero privi.
- 27.5 I costi di investimento indicati nel POI sono comprensivi di tutte le voci di costo necessarie alla



progettazione e realizzazione delle opere e degli studi previsti, ad esclusione dell'IIVA o di altri oneri deducibili/recuperabili dal Gestore. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nei costi di investimento sono comprese le seguenti voci: importo lavori a base d'asta, oneri per la sicurezza e per la manodopera, progettazione, rilievi, consulenze, direzione lavori, collaudi, acquisizione aree e pertinenti indennizzi, interferenze, oneri di gara, ecc.) e comunque i quadri economici degli interventi devono essere conformi alle voci previste dalla normativa sugli appalti pubblici.

- 27.6 Gli elenchi prezzi unitari allegati ai progetti degli interventi del POI non potranno essere superiori a quelli del vigente Prezzario unico dei Lavori Pubblici della Regione Siciliana di cui all'art. 4, comma 3, lett. b), della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 depurati del ribasso offerto in sede di gara.
- 27.7 Il Gestore è tenuto a caricare, i quadri economici degli interventi (ad esclusione degli interventi cumulativi) nel loro stato di pre-affidamento, post-affidamento e fine lavori.
- 27.8 Sono a carico del Gestore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi, durante l'esecuzione di lavori come pure durante l'esercizio delle reti e degli impianti, di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose proprie e di terzi. Fermo restando l'obbligo del Gestore, previsto dalla Convenzione, di adeguata copertura assicurativa, è a suo carico l'onere per il ripristino di opere e il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. Nessun diritto al riconoscimento in tariffa delle spese per ripristino o indennizzi spetta al Gestore quando il danno sia dovuto, anche solo in parte, a errore, incuria o colpa sua o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Le spese sostenute per i ripristini, gli indennizzi ed i rimborsi assicurativi devono essere registrati separatamente nella contabilità d'esercizio.
- 27.9 Prima dell'attivazione di tutti gli interventi di nuova costruzione, ampliamento e manutenzione straordinaria di reti fognarie e acquedottistiche, il Gestore dovrà comunque coordinarsi col Comune territorialmente interessato dalla cantierizzazione delle opere.
- 27.10 Gli interventi inseriti nel POI sono soggetti ai disposti dell'Art. 158-bis, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; pertanto il Gestore è tenuto a predisporre tutta la documentazione tecnico/amministrativa funzionale all'attuazione del citato Art.158-bis.
- 27.11 La realizzazione delle opere inserite nel POI eventualmente aggiudicate e/o avviate prima dell'affidamento del SII rimane in capo al Soggetto appaltatore. Il Gestore del SII si dovrà interfacciare con il collaudatore nominato dalla stazione appaltante al fine della presa in carico dell'opera.

#### Art. 28 - Controllo sull'attuazione del POI

- 28.1 Il Gestore dovrà dotarsi di apposito applicativo di monitoraggio degli investimenti da condividere in termini di contenuti e modalità di compilazione con la struttura tecnica dell'ATI di Messina. Le informazioni tecniche e economiche sull'attuazione del POI dovranno essere caricate su tale applicativo, cadenza almeno trimestrale. Ogni aggiornamento dovrà essere comunicato tramite all'ATI di Messina.
- 28.2 Qualora si rilevino delle criticità in merito al rispetto della programmazione e della realizzazione delle opere previste dal POI, il Gestore dovrà provvedere a darne pronta comunicazione ad ATI MESSINA.
- 28.3 ATI MESSINA si riserva la facoltà di procedere ad eseguire verifiche a campione sui progetti in corso di redazione e/o sugli interventi in corso di realizzazione da parte del Gestore.
- 28.4 ATI MESSINA si riserva altresì facoltà di effettuare controlli sul rispetto di quanto indicato all'Art 27 comma 6, nonché di verificare la congruità del costo complessivo delle opere in rapporto ai costi e alle caratteristiche di opere analoghe.
- 28.5 ATI MESSINA si riserva altresì facoltà di effettuare controlli sulla natura e sulla consistenza degli investimenti di struttura di cui all'Art. 26 comma 2.

#### Art. 29 - Spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere

- 29.1 Le spese tecniche sostenute dal Gestore per la progettazione e la realizzazione delle opere previste nei programmi degli interventi del SII saranno riconosciute, avendo a riferimento il quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva validato dal R.U.P. ed in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente sull'equo compenso.
- 29.2 Le spese tecniche dovranno essere comprese nel quadro economico del progetto definitivo/esecutivo validato dal R.U.P. tra le "somme a disposizione della stazione appaltante" di cui all'art. 16 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dovranno riportare un valore coerente a quanto indicato nel presente articolo.
- 29.3 Ai fini del riconoscimento forfettario in tariffa al Gestore, si intendono per "spese tecniche" le spese sostenute a vario titolo dal Gestore stesso nelle fasi di progettazione, appalto, realizzazione e collaudo delle opere. Le "spese tecniche" saranno quindi composte dalle seguenti voci:
- A. Spese tecniche relative alla progettazione, alla consulenza geologica e geotecnica, alle necessarie attività preliminari comprendenti eventuali studi specialistici, eventuali studi e/o indagini di interesse archeologico, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico (con designazione dei Collaudatori da parte dell'ATI MESSINA), verifica progettazione e a tutte le altre attività e prestazioni indicate nel D.M. 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" e s.m.i.;
- B. Spese amministrative, relative alle attività svolte dal Gestore in qualità di "Stazione appaltante": funzioni del Responsabile Unico del Procedimento, funzioni del Responsabile dei Lavori, servizi svolti dall'ufficio acquisti e appalti;
- C. Spese tecniche relative alle attività del Gestore per il perfezionamento delle procedure di acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera, con riferimento ai poteri espropriativi delegati nei termini previsti dalla Convenzione di affidamento ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e/o agli eventuali accordi bonari.
- 29.4 Il valore totale delle spese tecniche sarà dato dalla somma dei contributi "A", "B" e "C" secondo la seguente formula:

$$ST_{TOT} = ST_{AB} + ST_C$$

Dove:

ST<sub>AB</sub> è l'importo delle spese tecniche ed amministrative di cui alle voci A e B, definito in funzione della tipologia di opera da realizzare (reti o impianti) e dell'importo delle opere di progetto.

ST<sub>C</sub> è l'importo delle spese tecniche di cui alla voce C, definito in relazione a costi parametrici per tipologia di procedura.

- 29.5 Su ST<sub>TOT</sub> è applicato il ribasso percentuale offerto in sede di procedura di affidamento del servizio.
- 29.6 Il valore delle spese tecniche ed amministrative, di cui alle voci A e B (ST<sub>AB</sub>), è definito in misura forfettaria in funzione della tipologia di opera da realizzare e dell'importo delle opere del progetto esecutivo approvato.
- 29.7 In relazione alla definizione di tipologia di opera si distinguono due macro-categorie di opere:
- Categoria "Reti": opere di adduzione e distribuzione acquedottistica, opere di fognatura
  - Categoria "Impianti" – impianti acquedottistici di potabilizzazione e/o pressurizzazione, impianti di depurazione, impianti di sollevamento fognari

Nel caso di interventi che prevedano la realizzazione di opere a rete e di uno o più impianti, quando l'importo dei lavori della parte relativa agli impianti supera il 30% dell'importo totale delle opere, per il calcolo delle spese tecniche si applicherà la categoria "Impianti".

- 29.8 In relazione alla definizione dell'importo delle opere da progetto definitivo, l'importo delle opere IO da porre a base di calcolo è costituito dalla somma di:
- Importo lavori (punto a1)
  - Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (punto a2)
  - Importo dei lavori in economia (punto b1) in riferimento al quadro economico di progetto di cui all'art. 16 del D.P.R. n.ro 207/2010.

Eventuali forniture dirette o da magazzino esplicitate nel quadro economico potranno essere comprese nell'importo delle opere IO.

- 29.9 Definita la tipologia di intervento, il calcolo delle spese tecniche  $ST_{AB}$  dovrà quindi effettuarsi utilizzando la seguente formula:

$$ST_{AB} = a \times IO^{(1-b)}$$

Dove:

$ST_{AB}$  importo delle spese tecniche e amministrative

IO importo delle opere

a, b parametri della curva definiti dalla seguente tabella:

	Progetti tipo "Impianti"	Progetti tipo "Reti"
<b>a</b>	5,445	3,5605
<b>b</b>	0,2368	0,2183

La determinazione dei coefficienti della formula sopra indicata sono stati calcolati con riferimento al DM 17/06/2016 relativo alla tariffa professionale, considerando per le reti la categoria D.05 e per gli impianti le categorie IB.07/IA.01 e S.03. Per le spese amministrative è stato considerato un importo forfettario percentuale sull'importo delle opere.

In termini di ripartizione delle competenze per le diverse fasi si farà riferimento alla seguente tabella:

Fasi	Progetti tipo "Impianti"	Progetti tipo "Reti"
Progettazione PFTE/Definitiva	37,5%	34,5%
Progettazione Esecutiva/CSP	11,5%	14,0%
Direzione Lavori/CSE	39,5%	40,0%
Collaudo tecnico-Amministrativo Collaudo statico	4,0%	4,0%
Spese Amministrative	7,5%	7,5%

- 29.10 Il valore delle spese tecniche di cui alla voce "C" (STC), escluse le spese notarili da inserire al punto b5 del quadro economico di cui all'art.16 del D.P.R. n.ro 207/2010, sarà riconosciuto con i seguenti costi parametrici:

- C1) per ogni ditta interessata da accordo bonario già sottoscritto alla presentazione del progetto definitivo (per acquisto di terreno o per servitù temporanea o permanente): 500 euro
- C2) per ogni ditta interessata da procedura espropriativa in assenza di accordo bonario già sottoscritto alla presentazione del progetto definitivo: 2000 euro
- fino ad un valore massimo complessivo per intervento di 25.000 euro.

In particolare:

$$ST_c = n \cdot C1 + m \cdot C2 \text{ con } ST_c \leq 25.000 \text{ €}$$

Dove:

n è il numero ditte interessate da accordo bonario

m è il numero ditte interessate da procedimento espropriativo.

- 29.11 Al fine del riconoscimento tariffario delle spese tecniche definite in modo forfettario secondo quanto illustrato ai commi precedenti, il Gestore dovrà predisporre apposita rendicontazione che consenta di individuare puntualmente il valore del correttivo da apportare in sede di conguaglio rispetto al valore delle spese tecniche confluite nella valorizzazione dei cespiti realizzati che concorrono al calcolo tariffario.

A tal fine, per ogni intervento dovranno essere forniti almeno i seguenti dati:

- tipologia di opera = “Reti” o “Impianti”;
- IO = importo delle opere da progetto approvato;
- n = numero ditte interessate da accordo bonario;
- m = numero ditte interessate da procedimento espropriativo;
- $ST_{TOT}$  = spese tecniche forfettarie calcolate secondo quanto definito nel presente documento;
- singoli cespiti afferenti all'intervento (identificativo, valore, anno di capitalizzazione, categoria ARERA, categoria contabile...);
- $ST_{TOT\text{ REND}}$  = spese tecniche confluite nella valorizzazione del cespite.

ATI MESSINA definirà il formato con cui i dati sopraelencati dovranno essere forniti e sui quali quest'ultima si riserva la facoltà di effettuare verifiche.

#### Art. 30 - Opere realizzate nell'ambito di urbanizzazioni

- 30.1 Le opere afferenti al SII previste e realizzate nell'ambito delle nuove urbanizzazioni assumono rilevanza significativa in quanto determinano un incremento del sistema gestito ed incidono sulla potenzialità degli impianti e delle reti esistenti.
- 30.2 I progetti delle opere del SII relative alle nuove urbanizzazioni dovranno essere sottoposte ad una valutazione tecnica da parte del Gestore.
- 30.3 Le opere di cui al precedente comma potranno essere eseguite direttamente dai privati, dal Comune ovvero dal Gestore previa definizione degli aspetti tecnico-economici e corresponsione al Gestore di un contributo relativo a dette opere.
- 30.4 Qualora si rendesse necessario potenziare le infrastrutture esistenti per far fronte alla domanda di servizio ulteriore, connessa con lo sviluppo urbanistico, i Soggetti attuatori dovranno contribuire finanziariamente alla realizzazione di detti interventi in misura connessa alla domanda di servizio secondo quanto disposto da ATI MESSINA sentito il Gestore e le Amministrazioni comunali.
- 30.5 Le opere del SII realizzate direttamente dagli urbanizzanti, escluse le reti e gli impianti interni alle proprietà private, dovranno, di norma, essere poste in suolo pubblico ed essere di proprietà pubblica affinché possano rientrare nella gestione integrata.
- 30.6 Il Gestore provvede all'accertamento in contraddittorio della regolare progettazione ed esecuzione delle opere e del relativo stato di funzionamento:
- in caso di esito positivo il Gestore e il Comune redigono un verbale di constatazione nel quale sono riportate le caratteristiche dei beni necessari o destinati al SII e il loro grado di funzionalità e il Gestore subentra nella responsabilità della gestione dei beni;
  - in caso di esito negativo del succitato accertamento di regolarità tecnica e funzionale, e sin tanto che le stesse non saranno state regolarizzate, il Gestore si riserva la presa in

carico delle opere di cui al presente articolo; il Soggetto lottizzante, con oneri a proprio carico, deve predisporre un progetto di adeguamento da sottoporre all'approvazione del Gestore, che si esprime entro 30 giorni dal deposito del progetto. Conclusi gli interventi di adeguamento il Gestore e il Comune redigono un verbale di constatazione nel quale sono riportate le caratteristiche dei beni necessari o destinati al SII e il loro grado di funzionalità e il Gestore subentra nella responsabilità della gestione dei beni.

- 30.7 La predisposizione e la realizzazione dei progetti di adeguamento di cui al precedente comma possono essere effettuate anche dal Gestore, con l'accordo delle parti.

## 6. Titolo VI - ASPETTI TARIFFARI ED ECONOMICO-FINANZIARI

### Art. 31 - Tariffa e aggiornamenti tariffari

- 31.1 La tariffa del Servizio Idrico Integrato è il corrispettivo spettante al Gestore per tutti gli oneri e obblighi a suo carico connessi alla gestione del SII.
- 31.2 Ai sensi dell'Art. 154, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 tutte le tariffe hanno natura di corrispettivo e sono determinate tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'Ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del SII, oltre a quanto definito al successivo Art. 32 ed agli altri compensi eventualmente stabiliti dalla normativa vigente.
- 31.3 Ai fini del presente Disciplinare la tariffa del servizio è calcolata applicando il vigente Metodo tariffario emanato da ARERA per ciascun periodo regolatorio, al quale si rimanda per una corretta e puntuale applicazione.
- 31.4 L'aggiornamento della tariffa sarà effettuato in maniera ordinaria secondo le tempistiche sancite dai provvedimenti di aggiornamento tariffario deliberati da ARERA, ovvero in maniera straordinaria al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione.
- 31.5 L'aggiornamento terrà conto anche delle componenti di conguaglio relative agli esercizi precedenti, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti emanate da ARERA.

### Art. 32 - Articolazione tariffaria

32.1. Sono determinate da ATI MESSINA:

- a) le tariffe di fornitura dell'acqua potabile e di collettamento fognario e trattamento depurativo e la struttura dell'articolazione tariffaria;
- b) le tariffe unitarie e/o forfetarie per le prestazioni accessorie (compresi i corrispettivi per allacciamenti).

### Art. 33 - Misurazione dei volumi

- 33.1 In accordo con quanto stabilito dall'Art. 146, D.Lgs. 152/2006 e dal DPCM 04/03/1996, la misurazione dei volumi fatturati avviene al punto di consegna tramite contatore che risponderà ai requisiti di cui al DM 30 ottobre 2013, n. 155 e ss.mm.ii.
- 33.2 La lettura dei contatori e la fatturazione sono regolate dal Regolamento del SII ed eventualmente dalla Carta dei Servizi, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti emanate da ARERA.

### Art. 34 - Corrispettivi per allacciamenti

- 34.1 Gli allacciamenti idrici e fognari consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti.
- 34.2 Allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta principale di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto.
- 34.3 Allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura privata, posto di norma sul confine con l'area pubblica, alla pubblica fognatura.
- 34.4 Il Gestore deve provvedere alla realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari, nel rispetto del Regolamento del SII vigente.
- 34.5 I corrispettivi applicati agli utenti per la realizzazione degli allacciamenti saranno definiti sulla base di un preventivo consegnato al richiedente stesso, elaborato sulla base di quanto previsto dal Regolamento del SII, dal Tariffario per la realizzazione di allacciamenti di servizi idrici e per lo svolgimento di prestazioni accessorie, e dalle disposizioni vigenti.

#### Art. 35 - Corrispettivi ai proprietari di opere del SII concessi in uso al Gestore

- 35.1 Il Gestore è tenuto a retrocedere il valore dei mutui o altri corrispettivi, preventivamente riconosciuti nel calcolo tariffario approvato da ATI MESSINA e da ARERA, a favore delle Amministrazioni locali ovvero loro società patrimoniali (quantificati come da PEF allegato al Piano d'ambito, e comunicati annualmente al Gestore).
- 35.2 Il valore complessivo dei mutui spettante ad ogni singola Amministrazione locale sarà liquidato dal Gestore di norma entro il 30 giugno di ogni anno.
- 35.3 Il valore complessivo dei corrispettivi a favore di ogni Società patrimoniale sarà liquidato dal Gestore secondo quanto previsto dagli atti che regolano gli specifici rapporti tra ATI MESSINA, il Gestore e le singole Società degli Asset, allegati al presente Disciplinare, nonché dagli ulteriori accordi quadro e attuativi che verranno approvati in seguito agli stessi.

#### Art. 36 - Verifica dell'Equilibrio economico-finanziario

- 36.1 La verifica relativa al raggiungimento ed al mantenimento dell'Equilibrio economico finanziario nonché la valutazione dell'eventuale istanza di riequilibrio di cui all'art. 14 della Convenzione, e la messa in atto delle specifiche misure per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario sarà effettuata da ATI MESSINA analizzando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gestore.
- 36.2 Ai fini delle attività di cui al comma precedente il Gestore è tenuto a fornire i dati economico-finanziari relativi al servizio attraverso la redazione di apposito schema analitico di rendicontazione riportante:
- Flussi informativi per la predisposizione tariffaria
  - Dati relativi ai contributi a fondo perduto
  - Dati relativi ai costi di energia elettrica
  - Dati relativi ai servizi all'ingrosso acquistati/venduti dal gestore
  - Dati relativi alle opere realizzate per conto terzi dal gestore
  - Dati relativi alle immobilizzazioni in corso
  - Dati relativi ai cespiti
  - Dati relativi ai debiti
  - Dati relativi alle Altre Attività Idriche
  - Dati relativi ai ricavi derivanti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria
  - Dati relativi ai ricavi da svolgimento di prestazioni accessorie

- Dati economici relativi agli allacciamenti idrici e fognari
- Dato di unpaid Ratio a 24 mesi

## 7. Titolo VII - FLUSSI INFORMATIVI

### Art. 37 - Flussi informativi

- 37.1 Ogni anno il Gestore è tenuto a trasmettere ad ATI MESSINA tutti i dati tecnico-gestionali, economico-finanziari, le informazioni, la documentazione e le fonti contabili ritenuti necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, di controllo e dell'attività di validazione dei dati, secondo modalità e formati operativi specifici che saranno stabiliti di anno in anno. Il Gestore mette altresì a disposizione di ATI MESSINA i dati necessari per svolgere quanto esplicitamente previsto da ARERA.
- 37.2 I principali strumenti di informazione sono:
- lo strumento Sistema Informativo Territoriale (SIT);
  - i dati tecnico-gestionali relativi al servizio, contenuti a titolo indicativo e non esaustivo nell'allegato 2 "Schema rendicontazione dati tecnico gestionali" da fornire entro il 31 luglio dell'anno successivo;
  - i dati economico-finanziari relativi al servizio, contenuti a titolo indicativo e non esaustivo nell'allegato 3 "Schema rendicontazione dati economici-finanziari", da fornire entro il 31 luglio dell'anno successivo;
  - i dati e le informazioni previste dalla normativa in materia di lavori pubblici riguardanti appalti esubappalti.
- 37.3 In occasione della predisposizione degli schemi regolatori previsti da ARERA il Gestore dovrà fornire, nei formati richiesti entro e non oltre il termine prefissato, tutti i dati e le informazioni tecniche e contabili affinché ATI MESSINA possa rispettare le scadenze imposte da ARERA. La mancata o incompleta trasmissione di tali dati sarà oggetto di penale.
- 37.4 Il Gestore sarà tenuto a condividere con ATI MESSINA qualsiasi trasmissione informativa direttamente richiesta da ARERA con riferimento al SII oggetto di affidamento.
- 37.5 Le parti si danno reciprocamente atto che ATI MESSINA può, in qualunque momento, richiedere ulteriori dati gestionali, economici e tecnici rispetto a quelli indicati negli atti contrattuali.

### Art. 38 - Contenuti e aggiornamento del SIT

- 38.1 Il SIT, oltre ad essere strutturato in conformità con la normativa vigente, deve contenere le informazioni necessarie al monitoraggio degli investimenti e alla realizzazione delle opere nonché essere compatibile con gli applicativi in uso presso ATI MESSINA, così come meglio indicato negli appositi capitoli del Piano d'Ambito
- 38.2 Il SIT dovrà essere realizzato dal Gestore utilizzando ove necessario i dati di base e di sistema di quello informativo regionale e deve poter essere implementato successivamente con ulteriori esigenze di ATI MESSINA.
- 38.3 Le informazioni ed i dati di cui al comma 1 devono essere rese disponibili dal Gestore entro 12 mesi dall'affidamento del Servizio; i successivi aggiornamenti annuali dovranno essere resi disponibili ad ATI MESSINA entro il 31 luglio dell'anno successivo.

## 8. Titolo VIII - RAPPORTI CON L'UTENZA.

### Art. 39 - Criteri di regolazione

- 39.1 I rapporti con gli utenti devono essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni emanate da ARERA.
- 39.2 Il Gestore deve assicurare attraverso la propria organizzazione gestionale i livelli di servizio come definiti dalla Carta dei Servizi, dal Disciplinare e dalla disposizione emanate da ARERA.
- 39.3 Le attività del Gestore dovranno essere volte all'ottimizzazione delle procedure gestionali, amministrative, commerciali e di informazione all'utenza, dando sollecita comunicazione in merito ad eventuali criticità e disservizi tramite tutti gli strumenti informativi disponibili.

#### Art. 40 - Indagine sulla soddisfazione degli utenti

- 40.1 A integrazione delle statistiche relative al rispetto degli standard previsti dalla Carta dei Servizi, ATI MESSINA potrà effettuare indagini di *customer satisfaction* per monitorare nel tempo le *performance* sui diversi segmenti di clientela servita.
- 40.2 L'analisi di customer satisfaction riguarderà:
- un campione di utenti del SII, suddivisi tra privati ed operatori economici, residenti o operanti nei Comuni serviti, scelti in base a regole e metodiche tipiche di una analisi statistica;
  - gli utenti che nei dodici mesi precedenti l'indagine hanno presentato un reclamo.

## 9. Titolo IX - PENALI

#### Art. 41 - Criteri e disposizioni generali per l'applicazione di penali

- 41.1 Al Gestore saranno applicate le penali previste, in caso di:
- a) mancato rispetto di quanto previsto all'Art. 4 (*Manuali e piani*);
  - b) mancata comunicazione ad ATI MESSINA dei dati previsti dal Titolo VII (*Flussi Informativi*);
  - c) mancato rispetto del livello qualitativo dei requisiti di potabilità previsti dalla legge;
  - d) mancata esecuzione delle prestazioni relative alle attività regolate comprese le fognature bianche definite al Titolo II (*Prestazioni*);
  - e) mancato rispetto dei livelli di servizio minimi e obiettivo di cui al Titolo III (*Livelli tecnico-gestionali di servizio e controllo della gestione*);
  - f) mancato rispetto delle spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere di cui all'Art. 29 e dei prezzi unitari allegati ai progetti degli interventi di cui all'Art. 27, comma 6;
  - g) mancata attuazione del POI;
  - h) mancata applicazione dell'articolazione tariffaria e dei corrispettivi definiti da ATI MESSINA di cui al Titolo VI (*Aspetti tariffari ed economico-finanziari*);
  - i) mancato rispetto di restanti disposizioni contenute nel Disciplinare e nella Convenzione.
- 41.2 Nei casi di cui al comma precedente ATI MESSINA provvederà ad elevare formale contestazione al Gestore comunicando le motivazioni delle contestazioni e l'ammontare della penale prevista. Il Gestore potrà presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. A seguito della scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato, tenuto conto delle osservazioni eventualmente pervenute, ATI MESSINA adotterà il provvedimento conclusivo del procedimento di applicazione delle penali contestate.
- 41.3 Le penali si applicano nel modo e nella misura stabiliti dal presente Disciplinare e non esonerano il Gestore dal pagamento delle ulteriori o diverse sanzioni previste dalla normativa vigente né dalle responsabilità previste a suo carico dalle leggi.
- 41.4 In caso di mancato pagamento, nei termini dettati da ATI MESSINA, le somme dovute sono detratte dalla cauzione prevista all'art. 27 della Convenzione.
- 41.5 La penale non è dovuta nell'ipotesi in cui il ritardo o l'inadempimento sia causato da forza



maggiore, caso fortuito, calamità naturali, fatti imputabili a terzi che il Gestore non è in grado di controllare e comunque fatti e/o circostanze non dipendenti dalla volontà del Gestore.

- 41.6 Le penali non liberano il Gestore dalle responsabilità per eventuali danni e spese.
- 41.7 Quanto dovuto all'utenza nel caso di inefficienze del servizio è regolato dalle disposizioni di ARERA in materia e dalla Carta dei Servizi.

#### Art. 42 - Mancato rispetto dei termini previsti dall'Art. 4 (Manuali e piani)

- 42.1 In caso di mancata comunicazione ad ATI MESSINA della redazione e dell'operatività degli elaborati prodotti ai sensi dell'art. 4 entro 12 mesi dalla stipula della Convenzione e fino all'ottemperanza di quanto richiesto, con riferimento a ciascun documento si applica una penale giornaliera di € 100.
- 42.2 In caso di mancata trasmissione degli elaborati previsti dall'art. 4 entro i termini fissati da ATI MESSINA e fino ad un massimo di 30 giorni si applica una penale giornaliera di € 500 con riferimento a ciascun documento; oltre tale termine si applicano gli artt. 25 e 26 della Convenzione.
- 42.3 Qualora il documento ricevuto non sia ritenuto rispondente alle necessità espresse o ai documenti di offerta, ATI MESSINA può richiederne l'adeguamento, specificando i nuovi termini per l'adempimento; in caso di mancato rispetto di detti termini si applica la penale di cui al comma precedente.
- 42.4 In caso di mancata comunicazione ad ATI MESSINA dei dati di cui all'Art. 4 commi 4 e 5 entro i termini fissati da ATI MESSINA e fino all'ottemperanza di quanto richiesto si applica una penale giornaliera di € 500.
- 42.5 Gli eventuali giorni di ritardo sono conteggiati dal primo giorno successivo al termine previsto dall'Art. 4 fino alla data di ricezione formale dell'elaborato da parte di ATI MESSINA.
- 42.6 Qualora il Gestore abbia percezione di non riuscire a rispettare le tempistiche definite all'Art. 4 comma 1 potrà inoltrare, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine previsto, apposita istanza scritta di proroga dei termini, fornendo adeguate motivazioni tecniche, economiche ed amministrative e proponendo una nuova tempistica di attuazione che ATI MESSINA risconterà in modo espresso.

#### Art. 43 - Mancata comunicazione ad ATI MESSINA dei dati di cui al Titolo VII (Flussi Informativi)

- 43.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi delle disposizioni della Convenzione e del successivo comma 2, il ritardo nella trasmissione, l'incompletezza sostanziale o la mancanza delle comunicazioni obbligatorie sulla gestione di cui al Titolo VII comportano l'applicazione delle seguenti penali:
  - a) per ritardo nelle comunicazioni superiore a 15 giorni oltre il termine previsto dal presente Disciplinare e fino ad un massimo di 30 giorni: una penale giornaliera di € 500 (cinquecento);
  - b) per incompleta o errata fornitura dei dati: per ogni omissione dei dati comunicati si applica una penale giornaliera di € 100 (cento) fino ad un massimo di 30 giorni. L'importo della penale sarà conteggiato dal primo giorno successivo al termine indicato nella contestazione con cui ATI MESSINA rileverà l'incompletezza o erroneità della fornitura e sino alla data di fornitura dei dati originariamente richiesti.
- 43.2 In entrambi i casi oltre il termine dei 30 giorni si applicano gli artt. 25 e 26 della Convenzione.
- 43.3 La mancata, incompleta od errata comunicazione di dati della gestione entro i termini fissati da ATI MESSINA, che impediscano la corretta e puntuale applicazione del Metodo tariffario di cui all'Art. 311, secondo quanto disposto da ARERA, comportano una penale giornaliera di 5.000 € (cinquemila) fino ad un massimo di 30 giorni; oltre il termine dei 30 giorni si applicano gli artt. 25 e 26 della Convenzione.
- 43.4 Gli eventuali giorni di ritardo sono conteggiati:
  - c) per ritardo nella comunicazione: dal primo giorno successivo al termine fissato da ATI

MESSINA;

- d) per incompleta o errata fornitura dei dati: dal primo giorno successivo al termine indicato nella contestazione con cui ATI MESSINA rileverà l'incompletezza o l'erroneità della fornitura.

#### Art. 44 - Mancato rispetto del livello qualitativo dei requisiti di potabilità previsti dalla legge

- 44.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza il mancato rispetto del livello qualitativo dei requisiti di potabilità previsti dalla legge, non causato da forza maggiore, fenomeni naturali o fatti imputabili a terzi e pertanto dipendente dalla gestione comporta l'applicazione di una penale variabile da € 1.000 (mille) a € 10.000 (diecimila) in relazione alla gravità dell'episodio, per ogni giorno in cui persiste la non potabilità, dal giorno successivo alla segnalazione di non potabilità da parte di ASP MESSINA, e fino al ripristino del requisito di potabilità.
- 44.2 Come data di ripristino del requisito di potabilità viene considerata la data di protocollo del Gestore della comunicazione di ristabilimento delle normali condizioni.
- 44.3 Nel caso in cui, dopo tale comunicazione, un successivo campionamento di verifica per lo stesso episodio da parte di ASP MESSINA attesti il permanere delle condizioni di non potabilità, la penale verrà estesa anche ai giorni coincidente e successivi alla data della comunicazione di cui al comma precedente e fino a comunicazione da parte di ASP MESSINA di ripristino del requisito di potabilità.

#### Art. 45 - Mancata esecuzione delle prestazioni relative alle attività

- 45.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza, la mancata o incompleta esecuzione di una o più prestazioni relative alle attività regolate, comporta l'applicazione di una penale, previa formale contestazione al Gestore, come di seguito specificato.
- 45.2 La penale di cui al comma precedente sarà quantificata come segue:
- un valore compreso tra lo 0,001% (zero virgola zero zero uno per cento) e l'1% (uno per cento) del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) relativo all'annualità "n-1", commisurato al numero ed alla gravità degli episodi riscontrati di mancata o incompleta esecuzione delle prestazioni di cui all'art 6 individuate con le lettere a) b) c) d) e) h) k) l) m) n) p) q) r) s), salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità;
  - un valore compreso tra lo 0,01% (zero virgola zero uno per cento) e lo 0,1% (zero virgola uno per cento) vincolo ai ricavi del gestore (VRG) relativo all'annualità "n-1", commisurato alla mancata o incompleta esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 6 individuate con le lettere f) g) i) j) o), salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.

Il valore del succitato VRG è quello desumibile dal prospetto "Piano Tariffario" dell'ultimo Piano Economico Finanziario (PEF) approvato dall'ATI di Messina (ARERA), in sede di predisposizione tariffaria elaborato in osservanza alla metodologia tariffaria in vigore o di suo aggiornamento biennale e come successivamente approvato da ARERA.

- 45.3 Nella contestazione sarà altresì fissato, con diffida ad adempiere, un termine per il ripristino della prestazione. Decorso inutilmente tale termine, verrà applicata un'ulteriore penale quantificata come segue: per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato da ATI MESSINA, e fino ad un massimo di 10 giorni, un importo variabile da € 500 (cinquecento) a € 10.000 (diecimila), salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità. Oltre il termine dei 10 giorni l'inadempienza si considera grave e si applicano gli artt. artt. 25 e 26 della Convenzione.

#### Art. 46 - Mancato rispetto dei livelli di servizio minimi e obiettivo

- 46.1 Qualora il Gestore non rispetti i livelli minimi di servizio previsti dall'art. 11 del presente Disciplinare per accertate negligenze, per mancato intervento e/o per mancata esecuzione delle opere previste nel POI, sarà applicata una penale previa formale contestazione al Gestore, come di seguito specificato.
- 46.2 La penale di cui al comma precedente sarà quantificata come segue:

- un valore compreso tra lo 0,001% (zero virgola zero zero uno per cento) e l'1% (uno per cento) del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) relativo all'annualità "n-1", commisurato al numero ed alla gravità degli episodi riscontrati di non rispetto dei livelli minimi di servizio, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.

Il valore del succitato VRG è quello desumibile dal prospetto "Piano Tariffario" dell'ultimo Piano Economico Finanziario (PEF) approvato dall'ATI di Messina, in sede di predisposizione tariffaria elaborato in osservanza alla metodologia tariffaria in vigore o di suo aggiornamento biennale e come successivamente approvato da ARERA.

- 46.3 Nella contestazione sarà altresì fissato, con diffida ad adempiere, un termine per il ripristino del livello di servizio. Decorso inutilmente tale termine, verrà applicata un'ulteriore penale quantificata come segue: per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato da ATI MESSINA, e fino ad un massimo di 10 giorni, un importo variabile da € 500 (cinquecento) a € 10.000 (diecimila), salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità. Oltre il termine dei 10 giorni l'inadempienza si considera grave e si applicano gli artt. 25 e 26 della Convenzione.
- 46.4 ATI MESSINA, verificato annualmente lo stato di attuazione dei livelli obiettivo di servizio di cui all'art. 12 del presente Disciplinare, segnala al Gestore eventuali ritardi sollecitandolo con congruo anticipo ad adempiere agli obblighi contrattuali. In caso di mancato raggiungimento dei livelli obiettivo di servizio previsti nel presente disciplinare sarà applicata una penale, previa formale contestazione al Gestore, come di seguito specificato.
- 46.5 La penale di cui al punto precedente sarà quantificata da 0,1% (zero virgola uno per cento) all'1% (uno per cento) del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) relativo all'annualità "n-1, in relazione alla distanza dall'obiettivo da conseguire, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.
- 46.6 Il valore del succitato VRG è quello desumibile dal prospetto "Piano Tariffario" dell'ultimo Piano Economico Finanziario (PEF) approvato dall'Agenzia, in sede di predisposizione tariffaria elaborato in osservanza alla metodologia tariffaria in vigore o di suo aggiornamento biennale e come successivamente approvato da ARERA.

#### Art. 47 - Mancato rispetto delle spese tecniche per la progettazione e la realizzazione delle opere, e mancato rispetto dei prezzi unitari allegati ai progetti degli interventi

- 47.1 Qualora a seguito di controlli effettuati sulla rendicontazione e/o sui quadri economici progettuali ATI MESSINA rilevi dati di spese tecniche non coerenti con la complessiva documentazione a corredo di ogni specifico intervento o valori "ST<sub>TOT</sub>" delle spese tecniche forfettarie calcolati in maniera difforme rispetto a quanto definito all'art. 29, verrà applicata la penale descritta al punto 48.3 per ogni difformità riscontrata, previa formale contestazione al Gestore.
- 47.2 Qualora ATI MESSINA, a seguito di controlli effettuati, rilevi che il Gestore abbia applicato ai progetti degli interventi del POI elenchi prezzi unitari non corrispondenti a quelli fissati dalle Camere di Commercio di riferimento del territorio, depurati del ribasso offerto in sede di gara, provvederà ad applicare la penale descritta al punto 48.3 per ogni difformità riscontrata, previa formale contestazione al Gestore.
- 47.3 La penale sarà pari ad un valore compreso tra l'1% e il 10% del valore medio annuo degli investimenti previsti nel Pdl vigente, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.

#### Art. 48 - Mancata attuazione del Pdl

- 48.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi degli artt. 25 e 26 della Convenzione, qualora vengano realizzati dal Gestore nel primo anno un minore importo di investimenti programmati e la differenza rispetto a quanto programmato sia ad esso imputabile o non adeguatamente giustificata, allo stesso sarà applicata una penale dal 1% (uno per cento) al 30% (trenta per cento) della differenza tra investimenti programmati e consuntivati. La penale sarà applicata previa formale contestazione al Gestore.
- 48.2 Qualora, a seguito dei controlli effettuati, si riscontrino irregolarità nell'attuazione, anche in riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e/o alla normativa su contratti vigente alla data del controllo consuntivazione di un singolo intervento, al Gestore sarà applicata una penale pari all'

20% dell'importo complessivo dell'intervento stesso, previa formale contestazione al Gestore.

- 48.3 Nel caso cui le opere non realizzate o in ritardo siano funzionali all'attuazione della Direttiva 91/271/CEE e/o al superamento di un'eventuale procedura di infrazione, per ogni inadempienza accertata si applica una penale di importo doppio rispetto a quanto stabilito dai precedenti commi.

#### Art. 49 - Mancata applicazione dell'articolazione tariffaria e dei corrispettivi definiti da ATI MESSINA

- 49.1 Salvo che il fatto non costituisca grave inadempienza ai sensi degli artt. 25 e 26 della Convenzione, la mancata o errata applicazione dell'articolazione tariffaria e/o dei corrispettivi definiti da ATI MESSINA, sarà oggetto di penale. La penale sarà di importo variabile tra lo 0,1% (zero virgola uno per cento) e l'1% (uno per cento) del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) relativo all'annualità "n-1", salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.

Il valore del succitato VRG è quello desumibile dal prospetto "Piano Tariffario" dell'ultimo Piano Economico Finanziario (PEF) approvato dall'ATI di Messina, in sede di predisposizione tariffaria elaborato in osservanza alla metodologia tariffaria in vigore o di suo aggiornamento biennale e come successivamente approvato da ARERA.

- 49.2 La penale sarà applicata previa formale contestazione al Gestore. Nella contestazione sarà altresì fissato da ATI MESSINA, con diffida ad adempiere, un termine entro cui il Gestore dovrà provvedere alle opportune correzioni.
- 49.3 Decorsi inutilmente i termini fissati con diffida sarà applicata una ulteriore penale così definita: per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato da ATI MESSINA, e fino ad un massimo di 20 giorni, un importo variabile da € 5.000 (cinquemila) a € 50.000 (cinquantamila), salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità. Oltre il termine dei 10 giorni l'inadempienza si considera grave e si applicano gli art. 25 e 26 della Convenzione.

#### Art. 50 - Mancato rispetto di restanti disposizioni contenute nel Disciplinare e nella Convenzione

- 50.1 In caso di mancata pubblicazione sul proprio sito internet della Carta dei Servizi entro 6 (sei) mesi dall'affidamento del SII, si applica una penale di 10.000,00 (diecimila/00) euro, a cui si aggiunge una penale addizionale di 20.000,00 (ventimila/00) euro per ogni ulteriori 6 (sei) mesi di ritardo.
- 50.2 In caso di mancato o parziale trasferimento ad ATI MESSINA della quota di tariffa destinata alla copertura dei propri costi di funzionamento, si applica una penale pari al 5% (cinque per cento) della suddetta quota, a cui si aggiunge una penale addizionale pari al 5% (cinque per cento) della suddetta quota ogni ulteriori 2 (due) mesi di ritardo.
- 50.3 In caso di mancato o parziale trasferimento ad ATI MESSINA della quota di tariffa destinata alla copertura dei canoni di concessione per acque destinate al consumo umano da riconoscere alla Regione Siciliana, , si applica una penale pari al 5% (cinque per cento) della suddetta quota, a cui si aggiunge una penale addizionale pari al 5% (cinque per cento) della suddetta quota ogni ulteriori 2 (due) mesi di ritardo.
- 50.4 In caso di mancato o parziale pagamento dei corrispettivi ai Comuni e alle società patrimoniali entro il termine fissato da ATI MESSINA, si applica una penale pari al 5% (cinque per cento) dei corrispettivi non pagati, a cui si aggiunge una penale addizionale pari al 5% (cinque per cento) dei medesimi corrispettivi ogni ulteriori 2 (due) mesi di ritardo.
- 50.5 Al ricorrere di una delle circostanze previste al comma 50.1, 50.2, 50.3, 50.4, l'ATI MESSINA provvederà a inviare al Gestore un'intimazione scritta ad adempiere. In caso di mancato pagamento entro il termine indicato nell'intimazione, ATI MESSINA si riserva di escutere dalla cauzione all'uopo prevista nella Convenzione, l'importo delle somme dovute e non versate e delle penali di cui al comma precedente.

## 10. Titolo X - DISPOSIZIONI FINALI.

## Art. 51 - Vigenza

- 51.1 Il presente Disciplinare, essendo un allegato alla Convenzione, è vigente dalla data di affidamento al Gestore del SII dell'ATI MESSINA.

## Art. 52 - Revisioni ed aggiornamenti

- 52.1 Il presente Disciplinare è modificabile da ATI MESSINA, a proprio insindacabile giudizio.
- 52.2 Il Gestore può proporre ad ATI MESSINA eventuali revisioni e aggiornamenti del presente Disciplinare. Entro 60 giorni dalla ricezione di tale proposta, ATI MESSINA provvederà a valutarne i contenuti e fornirà al Gestore riscontro scritto, fatta salva l'eventualità di sospensione dei termini per la necessità di integrazioni e approfondimenti funzionali alla valutazione della suddetta istanza.
- 52.3 Il presente Disciplinare si intende automaticamente modificato e integrato per effetto di norme, regolamenti e disposizioni entrate in vigore successivamente al Disciplinare stesso e con esso in contrasto.

## Art. 53 - Allegati

- 53.1. Sono allegati al Disciplinare i seguenti documenti:

Allegato 1 - Obiettivi livelli di servizio

Allegato 2 - Schema rendicontazione dati tecnico-gestionali

Allegato 3 - Schema rendicontazione dati economico-finanziari

Allegato 4 - Programma degli interventi (Appendice E - Piano d'Ambito agg. 2023)

Allegato 5 - Convenzione ATI MESSINA - (schema)